SULLA

CONVERSIONE

DE'

FONDI PUBBLICI

CONSIDERATA

IN RAPPORTO ALLA INDUSTRIA SICILIANA

PENSIERI

DI

Antonino Pampelone.

NAPOLI
DALLA TIPOGRAFIA DELLA SIRENA
1836.

E in te sol d' ogni lucro Idolo ingordo
Nume di questo secolo *borsale*
Un pocolin la penna mia qui lordo.

Alfieri, sat.

INTRODUZIONE

Tra le molte opere che sono state pubblicate sinora dagli economisti francesi e siciliani, circa la *conversione delle rendite inscritte sul Debito pubblico* delle nazioni rispettive, quella mi ha in particolar modo interessato la quale renduta, non è guari, di pubblica ragione, contiene le *osservazioni del Conte D. Ferdinando Lucchesi sulla riduzione della rendita* napolitana. Ed egli è perchè le gravissime quistioni subordinate alla prima, vecchia oramai e definita legalmente, agevole mi offrivano la opportunità di manifestare alcuna idea di argomento difficile, è vero, ma suscettivo di ampissima discussione.

Noto d' altronde il Conte Lucchesi per merito di produzioni chiarissime intorno ai varî obbietti della economia politica, è di parere, che » nella » esistenza dell' attuale legge di espropria, e nello » abbandono in cui trovasi il commercio, non » possa darsi luogo alla riduzione degl' interessi » della rendita pubblica »; perciocchè i capitali di cui sarà chiesto, nel caso della conversione, il rimborsamento, non troverebbero ad impiegarsi

con utilità presso di noi. Egli mi sarà cortese, io spero, d'indulgenza a riguardo dell'amicizia di che mi onora, ove per avventura la opinione mia su questo proposito, possa riceversi come alla sua non interamente conforme.

È mio intendimento di dimostrare che i capitali di cui d'altronde si abbonda, forse indipendentemente dagli effetti della conversione delle rendite, si potrebbero sempre utilmente impiegare nell'agricoltura nelle manifatture e nel commercio, senza incontrare tutti gli ostacoli temuti dall'illustre autore delle *osservazioni*; ammessa bensì la necessità di conciliare l'azione del governo colla industria de' nazionali e spingere i di loro, anche supposti contrarî interessi, verso l'unico e grande scopo del pubblico bene.

Comprenderà ciascuno di leggieri, che qui voglio indicare, come opportuno mezzo al mio proponimento, la instituzione delle *associazioni commerciali*. Ma questa instituzione, riguardata da me quale *motrice della industria*, nulla avrà di comune con lo spirito sovversore della industria medesima, che presentava una volta alle menti illuse degli azionisti la *ricchezza creata*. Io mi trovo di aver combattuto colla forza del mio debole ingegno i funesti errori di tal natura, (1) persuaso

---

(1) Verso la fine del 1832 l'autore scriveva, secondo cotesti principî, talune osservazioni intorno al progetto della *Banca di sconto e di circolazione* per la Sicilia ulteriore. Gli si bandì la croce addosso; ma *gl' inventori* conobbero di poi la necessità di dovere apportare alla di

come sono, che le frazioni de' capitali costituenti il fondo sociale di una compagnia di commercio, quantunque titoli trasferibili di credito, non si possano ammettere nel mercato della *Borsa* prima che lo *esercizio* della compagnia, d' onde l' incremento, ovvero il decremento de' fondi, non desse a cotesti titoli la caratteristica del *valore corrente* sul valor *nominale*. La instituzione di cui si tratta, non è pur quella, che abbia per oggetto esclusivo gl' imprestiti diretti alle consumazioni improduttive. In questo e nell'altro caso, non si farebbe che facilitare gli aditi ne' detestabili ridotti dell' *aggiotaggio*.

Io intendo parlare delle associazioni che nate in Italia sin dal secolo XII. sono state introdotte fra noi come *piante esotiche* sotto forme diverse(1); di quelle associazioni in cui sta intimamente collegata la forza pubblica alle forze individuali: sublime disegno di che la lealtà, la integrità incorruttibile, la fredda meditazione, la tendenza

---

loro opera delle modificazioni, se non in tutto almeno in parte, conformi agli enunciati principî. Questo progetto conteneva dapprima gli errori che poi si trovarono abbondanti nello Statuto della Banca romana, fondata da una compagnia francese nel 1834 e disciolta nel 1835; sicchè restarono ai sudditi del Papa la memoria di uno Stabilimento che fu e la circolazione *di effetti fiduciari* senza rappresentanza di fondi.

(1) È noto il famoso Banco di S. Marco al quale Venezia dovette in parte la sua celebrità; più tardi apparve quello di Genova, che influì efficacemente all'incremento della sua potenza commerciale.

alle grandi imprese, e lo spirito altamente mercantile del popolo britannico ci offre luminosi gli esempî. L'Inghilterra, segregata dal continente europeo; della estensione territoriale eguale a 2/5 dello Stato francese; di un clima negato alla produzione de' generi comunissimi alla vita, come sarebbero l'ulivo la vite il gelso il riso, ec.; di una popolazione, compresa l'Irlanda che non eccede quella dell' Italia: questo paese cui natura è stata, per così dire, madrigna, diffonde nel commercio 200 milioni di lire sterline per mezzo delle *società commerciali* e provvede ai moltiplici bisogni dell' agricoltura, delle arti e della industria. Lo spirito di associazione che quivi ebbe incominciamento nel secolo XVI. sotto il regno di Elisabetta la quale gettava le fondamenta della famosa compagnia delle Indie, venne definitivamente consolidato verso la metà del secolo XVIII. per l' opera di Lord Chatam di cui la memoria è stata dalla pubblica riconoscenza perpetuata con appositi monumenti. Seppe dare costui un' impulso alle associazioni commerciali, capace di collocare il suo governo nel picciol numero di quelle potenze che per lo dominio del mare decidono del destino degli Stati. L'impero britannico in conseguenza di questo felice impulso, estende da uno Scoglio la sua azione sui principali punti della Europa; padrona delle Isole Jonie e di Malta, l' Inghilterra possede ora le chiavi dell'adriatico e del mediterraneo; in America si estende sino al polo e confina colla Russia; al sud cogli Stati-Uniti; sotto la zona torrida domina nelle Antille,

e circonda il golfo del Messico ; nella Columbia le sue flotte scuoprono delle isole e signoreggiano in tutti quei paraggi ; in Africa e nell' atlantico fonda nuovi stabilimenti per rendersi arbitra di quel commercio che porta ne' mercati europei i doni più preziosi della terra; dal capo di Buona-speranza l' Inghilterra spinge la vigilanza sulla strada delle Indie e mantiene attivissima relazione colle scale africane del levante. Il così detto famoso atto della navigazione inglese , iniziato nel tempo di Cromwell e compiuto sotto il regno di Carlo II. , costituisce gli elementi esclusivi della grandezza britannica verso le Colonie. I fattori che questa potente nazione spedisce nelle diverse parti del globo , reggono ormai la sorte di 60 milioni di sudditi.

Il reame delle due Sicilie , celebre altre volte nella storia , è suscettivo dell'applicazione di tutte le industriali instituzioni , che han formato, dirò così , dell' Inghilterra un magazzino universale. Il Patto di Vienna dava nel 1815 grande spinta alla condizione politica di questo bel paese. Destinato a mantenere la supremazia sui popoli della Penisola, il regno delle due Sicilie è stato in forza de' trattati esistenti, riguardato nella posizione di arrestare i progressi territoriali di due grandi potenze le quali stanno a guardia: una nella Lombardia , l' altra nel mare Jonio ; dappoichè divisa l' Italia in dieci diversi stati , contenenti l' insieme di 22 milioni di abitanti , le Sicilie vi rappresentano la parte non indifferente di 8. milioni. Ai dominî di Sardegna, e al regno Lom-

bardo-veneto, secondi dopo la monarchia siciliana, non si appartiene rispettivamente che circa la metà di questa cifra. D'altronde concorrono tutti gli elementi per restituire alle nostre felici contrade la prosperità di che godevano: clima dolcissimo per cui si rende agevole qualsivoglia genere di coltura; abbondanza di acque che assicurano la fecondità delle terre; un littorale che circoscrive quasi da ogni lato la superficie di 36 mila miglia quadrati e che terminando sovente in capi, forma de' seni e delle spesse rade sicure, oltre degli eccellenti porti, distribuiti opportunamente per ampio e svariato commercio. Ella è cosa notoria che la popolazione siciliana segnava un' epoca a tracce indelibili ne' fasti nazionali. Essa fioriva per copia di anime, per vigoria, per opulenza. Le cinque Siracuse contavano un milione di abitanti; Agrigento ne contenea ottocentomila; Imera faceva fronte ad un' esercito di 300, 000 cartaginesi; Selinunte rendea vani gli sforzi di 100 mila africani che Annibale sospingeva alla vendetta e alla strage.

Gli estremi popoli della Penisola riceveano le Colonie greche, le quali illustrando quelle feracissime regioni vi attribuirono, a giusto titolo, la denominazione di Magna-grecia; allora Taranto e Sibari sorgevano floridissime. Questa parte del regno era divenuta eziandio memoranda per le gesta de' Sanniti Peligni Campani Appulei Lucani Marsi Bruzî ec.

La Sicilia, quella classica isola che in Polifemo ed in Cerere della favola, ci mostra l'an-

tichità della pastorizia e dell'agricoltura, ridotta a provincia romana e governata per distintissimi privilegî, tramandava alla metropoli del mondo, con le ricchezze e le belle arti, la magnificenza il lusso e l'incivilimento. Si attribuiva in Roma alle spoglie siracusane, di che il popolo ammirava il pregio squisito, l'attenuazione della fierezza negli animi di que' cittadini.

Ma dov'è Siracusa che domava l'orgoglio di Cartagine, della stessa Grecia, e di Roma? Il suo porto, un tempo teatro della sua gloria, non offre che un golfo deserto! Ove il famoso porto di Brindisi, ricchissimo arsenale fondato dai romani? Ove la repubblica di Amalfi celebre pel suo commercio? Che, de' rinomati porti del Tindaro e del Lilibeo in cui per timore delle incursioni de' barbari, fu vista prevalere la determinazione, ancor più barbara, di solidamente colmarli? La costa de' dominî continentali lungo l'adriatico, ov'è compreso il magnifico agro pugliese; tutta la parte meridionale della Sicilia in cui è situata Agrigento, emporio dell'oriente d'onde ci provenivano le ricchezze delle Indie, non presentano ora che le sembianze delle contrade dell'Africa in che regna l'orrore, il silenzio, lo abbandono! I re di Sicilia voluti, fino ai nostri dì, tributarî verso le Reggenze africane, riceveano dalle Reggenze medesime omaggî e tributi, ne'tempi della dominazione delle tre prime dinastie. Della prisca grandezza or non ci rimane, e forse per nostra onta maggiore, che gli avanzi preziosi de' superbi monumenti di Capua Ercolano Pompei

Pozzuoli Pesto Taormina Siracusa Agrigento Selinunte Segesta . . . !

Egli è pur vero, che la natura degli Stati agguagliata a quella dell' uomo, ci offre un periodo di esistenza, che nasce cresce invecchia e muore; ma è vero egualmente che spiegandosi la potenza delle facoltà morali in ragione degli ostacoli che vi si frappongono, nulla di più facile all' umano intendimento che il rinvenire in un suolo dovizioso di *risorte* de' mezzi proprî ad ottenere la rigenerazione. A questi mezzi consacro il debole mio lavoro, che sottopongo al giudizio de' dotti, degl' industriosi e di tutti coloro i quali partecipano all'azione della gran Macchina politica (1).

Dividerò questa opericciuola in due parti: sarà oggetto della prima lo accennare le cose dette dal Conte Lucchesi accompagnandovi la mia opinione qualunque, la quale se per avventura non porta la impronta della novità, mi sarà garante, come spero, della rettitudine de' principî con che

---

(1) Sarebbe opera prestantissima de'regali Instituti d'Incoraggiamento, delle Società economiche e de' *Corpi rappresentativi* le province i distretti e le comuni, il richiamare la provvida attenzione del governo, secondo la natura de' rispettivi attributi, sui vari rami dell'amministrazione che direttamente riguardino il progresso dell' agricoltura delle arti e del commercio. Nelle leggi fondamentali di uno Stato è sommo benefizio quello della instituzione delle corporazioni che sieno l' organo legale del voto de'sudditi. Questo benefizio si trova fra noi mirabilmente sanzionato colle leggi dell' amministrazione civile.

ho voluto procedere, abbandonandomi forse anche troppo alla storia delle nostre vicissitudini ; nella seconda parte tratterò del modo di attivare efficacemente la industria del paese, sotto il triplice rapporto dell' agricoltura , delle manifatture , e del commercio — De' sacrifizî , benchè temporanei dal canto del governo; del moderato desiderio di utili per rapporto ai capitalisti , formeranno gli elementi del mio ragionare. Io non pretendo scrivere un' opera di proposito in fatto di economia; avverto pur troppo la insufficienza delle mie cognizioni per attribuirmi il titolo di fastoso autore. Offertasi la occasione delle altrui osservazioni , mi sono limitato ad associarvi le mie. Di me più abili avranno altri la facilità di dimostrare con solidi argomenti ciò che io appena potrei quí accennare. Qualunque sia però la conseguenza de' miei *Pensieri* , mi è debito dichiarare, che essi mirano soltanto allo scopo di aggiugnere agl' illuminati sistemi di molti valentissimi scrittori sulle cose patrie , alcun voto che lo stato progressivo della civiltà permette oramai di sciorre ad incremento della prosperità del regno delle due Sicilie.

PENSIERI

SUI

FONDI PUBBLICI

PARTE PRIMA

DELLA RIDUZIONE DELLE RENDITE.

CAPITOLO PRIMO.

Cenno delle osservazioni per le quali si crede, che nello stato dell'attuale decadenza dell'industria, non possa ammettersi la riduzione.

Coloro che vanno molto innanzi negli studî dell'umano intendimento, consecrando la santità degl' impegni, riconoscono nel *credito* la base di qualsivoglia pubblica o privata convenzione. Il Conte Lucchesi dando del *credito* la più bella definizione, applica le sue teoriche al *Debito pubblico* napolitano; ed eleva di conseguenza, con la sagacità che gli è propria, la quistione: se possa cioè apportarsi la riduzione della rendita inscritta sul *Gran Libro*, senza che sia lesa la integrità de' contratti, od in altri termini: se abbiano i possessori delle rendite del debito pubblico titolo positivo a querelarsi di tal riduzione.

Riguardata la quistione medesima dalla parte del diritto, lo scrittore si rimette all'arduo giudizio di coloro che v' interloquirono prima di lui. Egli si fa unicamente a trattarla sotto il rapporto della politica economia, e limita le sue investigazioni a rilevare: *se nello stato attuale delle cose di Napoli, convenga al Legislatore adottare una misura di simil natura*, val quanto dire: *se concorrano presso di noi quelle stesse circostanze per le quali in altri Stati si è dato luogo alla riduzione*. Divide quindi il suo ragionamento in tre brevi *paragrafi*.

E nel primo osserva, che la causa della riduzione sta nell' interesse del danaro. Il governo inglese e tutti gli altri stati, hanno offerto la riduzione od il rimborso, quando l' abbondanza del numerario si trovò di aver prodotto un ribasso negl' interessi per effetto delle offerte sempre crescenti de' capitali. È però sua opinione che l' interesse del danaro tra noi, non sia ribassato come presso le altre nazioni, nè crede di adottare la contraria ipotesi; avvegnachè assicuri che nella *Capitale ottengono alcuni delle somme al di sotto del* 5 *per* 100, *e che la cassa di sconto ne riscuote il* 3 $^1/_2$. In pruova della sua asserzione adduce lo scrittore: non esser l' interesse legale, per condanne giudiziarie, minore del 5 per 100; essere stato ammesso quello delle Banche per una ragion maggiore, fino al 7., cioè al 6 sull' interesse del danaro e all' un per 100, sul diritto di competenza commerciale.

Nel 2. §. osserva l' autore che la riduzione

non sia opportuna nel momento attuale indipendentemente dalle ragioni esposte. Egli suppone che offertosi il rimborso al 100; tutti i nazionali prenderanno i capitali, atteso l'interesse tenue che si verrebbe a corrisponder loro colla riduzione. Ed in questo caso i venti milioni di ducati, ritratti secondo i presunti calcoli, in quali sorgenti di ricchezza sarebbero impiegati? Crede lo scrittore delle osservazioni che non possano destinarsi all'agricoltura; se così fosse, dice egli, cotesti capitali sarebbero stati impiegati per *mutui* presso i proprietarî delle terre anzichè sul *Gran Libro*. E la ragione si è, che gl'impieghi con *ipoteche* sulle terre, per delle *massime erronee* contenute nella ultima legge di espropriazione, rendono difficilissimo il rimborso: ciò che si oppone ai sani principî consecrati in fatto di pubblica economia. Ora da questi mali egli rileva due inconvenienti: 1. che da quando venne pubblicata la legge, raramente si son trovati licitatori ai beni espropriati, i quali ne abbiano di molto avanzato il prezzo; 2. che una massa di capitali è rimasa immobilizzata, temendosi per parte de' possessori, che invertita in impiego a *mutuo* non si ottenga la restituzione in contanti, ma che si abbia in soddisfazione de' crediti una porzione di fondo per lo più soggetta a molte servitù e ai litigî prodotti dalla procedura complicata e dispendiosa. Vi si aggiungono i difetti degli apprezzi e sopratutto la disposizione dell'enunciata legge la quale vuole che *nello apprezzo legale*, *ai fondi siti nella provincia di Napoli* debba darsi

un valore minore per rapporto a quelli altrove esistenti. Da ciò mancanza d' impieghi od almeno impieghi con gravissime usure, e quindi ristagnamenti di capitali. Cotesti inconvenienti, nati dalle forme prescritte dalla legge di espropriazione, determinano molti capitalisti ad astenersi dal convertire il loro danaro in compra di fondi che altramente sarebbero migliorati. È dunque voto del nostro autore, che sia riformata la legge nel vantaggio del debitore, nella sicurezza de' creditori, e nella facilitazione de' concorrenti; allora la massa de' capitali sarà certamente addetta ad impiego di *mutuo* e produrrà utile al lusso degli edifizî e all' agricoltura.

Nel 3. §. suppone il Conte Lucchesi che i fondi rimborsati possano essere destinati per lo miglioramento degl' istrumenti agrarî, delle nostre razze e della pastorizia. Ma ciò sarebbe, secondo lui, un bel dire perchè coloro i quali hanno impiegato del danaro sulla rendita pubblica, amano d' ordinario l' interesse de' loro capitali senza punto occuparsi delle speculazioni che non danno utili pronti e sicuri. Altri, egli dice, protrebbero versare i capitali nel commercio; ma questo ramo di pubblica ricchezza incontra gli scogli da lui altrove esposti (1). Finalmente si potrebbero impiegare a profitto delle manifatture; ma le nostre, tuttavia nascenti, non sono ancora in

(1) Giornale del regale Instituto d' Incoraggiamento della Sicilia ulteriore — anno 1835 N.° 37.

istato da offrire impieghi di capitali tanto vistosi; d' altronde essendo in decadenza l'agricoltura e il commercio, le manifatture non possono valere che per la semplice interna consumazione.

Dalle cose premesse conchiude l'autore, che nella osservanza dell'attuale legge di espropriazione e nello abbandono in che trovasi il commercio, non possa darsi luogo alla riduzione degl' interessi della rendita pubblica.

CAPITOLO SECONDO

OPINIONE SUL PRECEDENTE ARGOMENTO.

Non è mia intenzione di mettere a disamina il diritto già da gravissimi scrittori attribuito ai governi circa l' adozione di checchessia metodo sull'ammortizzazione del *Debito pubblico*. La quistione sarebbe estranea al mio assunto. Mi farò bensì a riguardarla brevemente, col conte Lucchesi, nel rapporto della convenienza locale—Si è detto che la causa della riduzione sta nell'attenuato interesse del danaro. Ma l'interesse è ovunque regolato nella ragion composta del *credito* e della massa circolante del numerario. Ognun sa, che ove sia massimo il credito, la merce è ceduta a prezzo minore e che ove sia menomo, si aumenta il valore della merce sino al massimo grado; perchè nelle convenzioni si mette a calcolo la maggiore o minore probabilità, cioè il rischio o la sicurezza del rimborso. Si sa egualmente, che l' interesse dei fondi pubblici è sempre minore di

quello che si stabilisce colle transazioni particolari; perciocchè si ha d' ordinario più fiducia nella nazione che in un privato. Però mancando a noi la regola certa per determinarne il corso, sembra non potersi giustificare evidentemente la proposizione: *che l' interesse del danaro non sia ribassato come presso le altre nazioni* (1) D' altronde sarebbe d' uopo distinguere il credito *pubblico* da quello propriamente detto *particolare* ; quantunque l' uno e l'altro sieno fondati sulla medesima base , nella fede degl'impegni. Nè si dovrebbe ignorare che lo ribassamento dell'interesse non è sempre , come vuolsi , prodotto dall' abbondanza del numerario, sola cagione attribuita alla Inghilterra e agli altri stati, che offersero talvolta la riduzione od il rimborso. Evvi nel commercio una causa che potrebbe eziandio farlo accadere ; cioè quando il commercio si trovi in decadenza : allora il numero di coloro che tolgono a prestito è circoscritto in pochi e l' interesse decade all' avvenante.

---

(1) La legge del 7 aprile 1828 sanzionava le norme per lo stabilimento degl' interessi convenzionali. Quantunque la sperienza abbia dimostrato , che le misure repressive la usura sieno causa d' inconvenienti maggiori ; pur tuttavia sarebbe desiderabile , che si desse compimento alla enunciata legge colla pubblicazione delle istruzioni promesse all'art. 5 della medesima; così verrebbe fissato in ogni anno e pubblicato nelle forme de' regolamenti dell' amministrazione pubblica il corso degl' interessi convenzionali, d' onde si avrebbe norma egualmente dello interesse legale che vi è subordinato.

Conseguenza di questi principî sarebbe quella di conghietturare, che fattane applicazione al *credito pubblico* napolitano già pervenuto al grado di maggior favore, non che allo stato della quasi generale decadenza del commercio, facilissimi argomenti possono concorrere per dimostrare che anche fra noi sia ribassato il corso dello interesse, e che quindi esista egualmente la causa stessa la quale altrove giustificava la riduzione. Vi concorrono parimente le pruove di fatto, ch' è quanto a dire la pratica per cui *trovano alcuni delle somme nella capitale infra il* 5. *per* 100 ed insieme la osservanza de' regolamenti per li quali *la regal cassa di sconto riceve d' interesse non più del* 3 $^1/_2$. Non è poi chiara dimostrazione lo accennare, in contrario esempio, le condanne giudiziarie che ammettono l'interesse legale al 5 (benchè sia in taluni casi stabilito il 4) dappoichè gl' interessi legali fra noi traggono origine dai vecchi tempi, in cui attesa la scarsezza del danaro, i Papi a togliere gli abusi delle usure, accorrevano con delle Bolle minaccianti la coscienza de' mutuanti e de' magistrati. Egli è pur vero che sia permesso alle *Banche* di ricevere per ragion d' interesse convenzionale il premio sino al 6, oltre dell' un per 100 di *provvisione*: ciò non importa che sieno esse tenute a farlo esclusivamente. Si è questo in sostanza il massimo grado della latitudine cui si possa giugnere per le vicende del commercio, durante lo esercizio delle Banche medesime; l' un per 100 che si vorrebbe unito al 6, non rappresenta interesse di sorta;

perciocchè si ritiene questa provvisione per una sola volta come premio nascente dalla natura del contratto. Ma le società commerciali di Napoli offersero nel 1834 al governo e il governo accettava la riduzione sino al 3 per 100 dell' interesse del danaro sulle anticipazioni già convenute de' soldi e delle pensioni, e sino al 1/2 per 100 la diminuzione del diritto di provvisione sulle contrattazioni rispettive.

Indipendentemente da tutte queste osservazioni che varrebbero esse sole a consigliare, anzi che no, la *riduzione* eziandio nell' interesse de' possessori de' fondi pubblici, io voglio supporre col Conte Lucchesi che offertasi cotesta misura od altrimenti il rimborso al 100; i possessori medesimi, nazionali, si contentino più tosto di ritrarre i loro capitali. (1) Così venti milioni di ducati, sarebbero ad impiegarsi. Nondimeno io non saprei mai dividere la mia colla opinione dell' illustre Conte nel supporre egualmente *che nella esistenza dell'attuale legge di espropria e nello abbandono in cui trovasi il commercio*, non sia luogo ad impiegare, con utile certo, nell'agricoltura nelle manifatture e nel commercio i vistosi capitali di che si tratta. Dico anzi, che distratte queste somme dall' ozioso-fraudolente-giuoco dell'*aggiotaggio*, indizio di traslocazione di danaro

(1) Gli esteri si uniformerebbero al provvedimento della riduzione, perchè presso di loro non trovano ad impiegare in miglior modo i rispettivi fondi.

e nulla più, diverranno mezzi produttivi di ricchezza; perocchè sarebbero destinate ad animare su tutti i rapporti la industria generale del paese restituendo in tal modo il giusto valore ai terreni. Mi sarà quindi mestieri di osservare brevemente sulle obbiezioni dell' autore a questo riguardo le quali, comunque gravissime, non potranno a rigor di giudizio considerarsi come cagione di alcun benchè menomo scoramento per parte de' capitalisti sui dubbî eventi de' loro impieghi.

Si vuole che non convenga destinare de' capitali all' agricoltura, attese le *massime erronee* contenute nell' ultima legge sulla espropriazione forzosa, e per lo principio consecrato, che i creditori sarebbero bene spesso rimborsati coll' assegnazione di una parte di fondo, soggetta a delle servitù. Non v' ha dubbio che la legge sia suscettiva di alcuna modificazione; (1) e che gl' inconvenienti di cui è cagione, sieno preceduti da molti forse anche maggiori, proprî dell' attuale sistema sulle ipoteche; perciocchè d'ordinario i creditori dopo di avere adempiuto alle formalità prescritte; *supposti possessori pacifici di un bene, una mano rapace uscita come da un agguato glielo invola.* (2)

Ma egli è da osservare, che colla legge di

---

(1) Il ch. giureconsulto Vincenzo Catalani pubblicava non è guari delle sensatissime *osservazioni* a tale riguardo.

(2) Andrea Russo.—*Progetto intorno al miglioramento del sistema ipotecario. Napoli* 1834.

espropriazione si ebbe in mira di dare una procedura di eccezione la meno complicata, secondo il comun desiderio. E per vero nella disamina dello analogo progetto, si toglieva il diritto alle ordinarie opposizioni contro le sentenze e le decisioni contumaciali; si dava facoltà a chiunque tra gl' interessati di chiedere la perizia del fondo, quando che prima poteano chiederla soltanto il creditore spropriante e gli altri creditori *capienti*, esclusi il debitore ed i creditori non capienti: queste ed altre misure si progettavano come provvedimenti non sanzionati nelle forme della procedura ordinaria.

La parte de' fondi spropriati che si dà in rimborso del credito è, per massima di saggia economia, principio di prosperità. Si sa pur troppo che tra i valori delle cose si tengono come pregiatissimi gl' immobili. Sono essi che fondano la stabilità delle famiglie dando una rendita che cresce e diminuisce co' prezzi degli oggetti necessarî al vivere; sicchè il proprietario si trova sempre con mezzi proporzionati ai bisogni. Gl' immobili presentano il vantaggio del miglioramento e dello aumento di fortuna; gl'immobili finalmente danno del credito e delle considerazioni ai possessori nell' ordine sociale: non è dunque spiacevole condizione quella che s'inferisce al creditore facendolo divenire proprietario, o proprietario maggiore, ed assicurando al suo danaro il migliore impiego pos.ibile.

Lungi però i timori quand'anche esistessero, a danno dell' industria agraria, sui tristi effetti

della destinazione de' capitali a' *mutui*. Con questa specie d' impieghi di raro o non mai si accorre ai bisogni dell' agricoltura; la sperienza lo dimostra pur troppo. Sarebbero piuttosto principali mezzi conducenti a tale scopo: gli acquisti de' terreni, quantunque incolti; gli affitti di lunga durata de' beni rustici, non esclusi quelli presso che abbandonati: la partecipazione co' possessori inabili de' fondi, alla coltura e alla produzione e simili.

Siffatto genere d' industria, poco o nulla ha che fare con la legge di espropriazione forzosa, e in conseguenza non sembra esclusiva la necessità di riformarla nell' interesse dell' agricoltura.

Ma dicesi che *coloro i quali hanno impiegato del danaro sulla rendita pubblica, amano d'ordinario un' interesse de' loro capitali senza darsi in ispeculazioni che non offrano degli utili pronti e sicuri.*

Questo modo di dire mette avanti eziandio tante altre difficoltà applicabili a gl' impieghi de' capitali per rapporto alle manifatture e al commercio. È facile comprenderne lo spirito, perchè io mi affretti a dimostrare volersi qui alludere alla quasi generale tendenza di partecipare ai copiosi vantaggi che presenta il traffico della *Borsa*.

I capitalisti non intendono dunque altrimenti impiegare i di loro fondi, nè l'impiegheranno giammai fino a che durerà la osservanza degli straordinari privilegî borsali a riguardo de' medesimi. E di fatti » un capitale impiegato in rendite inscritte, » produce presso a poco il 5 per 100, le rendite

» ed il capitale sono fuori del diritto comune
» in rapporto alle azioni del creditore — Le ren-
» dite sono trasmessibili senza alcun profitto pel
» Tesoro ; non gli pagano imposta alcuna : si
» potrebbero possedere un milione di queste cu-
» riose sorti di proprietà, e ridersi di ogni peso
» pubblico. Non vi è timore nè di casi fortuiti
» nè di avvilimento di prezzo di generi, nè di spese
» imprevviste, nè di rincarimento della mano di
» opera: egli è dunque un capitale privilegiato, e
» ciò è tanto più mirabile a considerare, perchè le
» leggi non riconoscono più privilegio. E queste ren-
» dite non sono una proprietà occulta come i
» tesori che l' avaro confida alle arche, o alle vi-
» scere della terra; sono anzi note a tutti, inscrit-
» te nei pubblici registri. I capitali impiegati nei
» fondi pubblici sono dunque improduttivi riguar-
» do allo Stato che non ne ritira alcuna retribuzio-
» ne; riguardo al commercio all' agricoltura alla
» industria che non ne ricevono alcun soccorso. Nè
» vuolsi lasciare inosservato, che questo non è il
» solo torto che abbiano in faccia alla Società a cui
» non sono di alcuna utilità ; quello egualmente
» grave è il giuoco sfrenato della Borsa che pro-
» duce tuttogiorno i fallimenti le ruine le im-
» moralità delle famiglie, che porta le più gravi
» ferite al debito pubblico, profanandolo con ele-
» vazioni, e bassamenti fittizî del corso delle
» rendite. Nelle quali cose chi vorrà cercare, troverà
» essere *l'aggiotaggio* un flagello per lo Stato, e per
» l'universale, e quindi tuttociò che può concorrere
» a diminuirne la forza, essere un benefizio che

» bisogna accogliere nell' interesse pubblico ». (1) Sia dunque essenzialissima e precipua cosa quella di provvedere con de' regolamenti amministrativi al modo di allontanare i generi di speculazione che sieno in contraddizione colla prosperità sociale, e che precisamente mettano la classe privilegiata degli *aggiotatori* nella posizione di ridurre a giuoco i preziosi mezzi destinati naturalmente ai progressi dell' agricoltura delle arti e del commercio.

Io già non intendo che debbano cotesti regolamenti esser dettati in modo da offendere la santità del *credito pubblico*. So bene che il credito essendo parte integrale della nazionale potenza, non può subire nella sua intrinseca natura, innovazione di sorta. Esso è qual pianta che quantunque non abbia alcun bisogno di terreno espressamente coltivato o di un cielo benigno perchè prospera così nel settentrione e sotto gli ardenti raggi della zona torrida, come nel clima piacevole del mezzogiorno; pure è mestieri lasciarla sviluppare nell' ampiezza delle sue forze maravigliose, guardandola con rispetto e custodendola gelosamente. Bisognerebbe soltanto chiuder l' adito all' *aggiotaggio* la di cui potente influenza giugne per sino a confondere il credito vero con l' illusorio, dolorosa cagione di mille sciagure.

---

(1) Ceva-Grimaldi. *Osservazioni sulla conversione delle rendite pubbliche.* — Napoli 1836.

E se potessi intertenermi a lungo su questo gravissimo obbietto, estraneo al mio instituto, io mi azzarderei a proporre alcun mezzo per rendere men libero cotale funesto giuoco. Non sia discara frattanto od inopportuna cosa l'osservare, che tra le molte misure applicabili a questo fine, sarebbe utilissimo il prescrivere che nei *trasferimenti* si stabilisca un diritto graduale a carico degli acquirenti, e a benefizio della *cassa di ammortizzazione*. Si farebbe una eccezione bensì a questa regola in favor di coloro che acquistassero delle rendite ad oggetto d' immobilizzarle ed eziandio verso la cassa medesima, la quale è d' altronde tenuta ad ammortizzarle periodicamente (1).

---

(1) La disposizione del governo emessa nel 1834 in rapporto alle rendite siciliane d'oltre il Faro, per la quale fu provveduto che la regal tesoreria di quella parte del regno potesse ne' trasferimenti esser preferita in concorrenza di chicchessia acquirente, non è punto efficace ad arrestare il traffico degli *aggiotatori*. Imperciocchè è da supporsi come determinata la somma con che per *dodicesimi* si accorre allo ammortimento del debito durante lo esercizio che porta il *preventivo* dello Stato. Ora spesso avviene che la concorrenza de' compratori offra il bisogno di sòmme maggiori di quella disponibile nell' atto del trasferimento; in tal caso a che varrebbe la preferenza riservata pel governo? L' *aggiotaggio* continuerebbe l' impudente suo corso, e gl' interessi dello stato potrebbero all' incontro esser qualche volta compromessi per lo misterioso potere delle leve che arbitrariamente producono l'innalzamento od il ribassamento delle rendite inscritte nel gran libro del *Debito pubblico*.

Sarei egualmente disposto ad opinare, malgrado i contrarî avvisi di più scrittori, che mezzo non ultimo, efficacissimo ben vero a moderar lo *aggiotaggio*, sia pur quello di offrire la conversione delle rendite od altrimenti il rimborso al 100 de' capitali, verso i possessori i quali non sieno de' corpi morali, o di coloro che per cauzione od altro sien tenuti alla immobilizzazione. Si direbbe odiosa anche troppo questa eccezione, ma non è tale; perciocchè non han potuto essi godere delle vicende sulla fluttuazione delle rendite altamente profittevoli nell'ultimo decennio (1). Dippiù, essendo lo Stato nel debito di provvedere talvolta ai mezzi per lo mantenimento de' corpi morali, la parte della eccezione medesima si terrebbe a riguardo di costoro come supplimento agli enunciati mezzi.

Il pronto rimborsamento al 100 nel caso che la conversione fosse ricusata, metterebbe il governo in istato di nulla potere a sè stesso rimproverare per malinteso attentato alla fede pubblica. In Napoli ed in Palermo ebbe luogo altre volte la riduzione delle rendite, però con metodi che sanno della ingiustizia; dappoichè lungi di offrire il rimborso de' capitali, le liquidazioni napolitane contenevano tutti i germi dell' oppressione; le *basse e le ribasse* ne' regali dominî ulteriori, egualmente resecavano di molto le rendite degli assegnatarî sulla tesoreria generale.

---

(1) Il corso de' fondi pubblici nel 1826 e negli anni successivi non giugneva ad 80.

L' Inghilterra, quando si presenta opportuna la occasione, adotta con discrete condizioni cotesta misura: eppure il *credito* di quella nazione gode, siccome ha sempre goduto, illimitato favore non ostante che il suo debito ammontava nel 1832 alla vistosissima somma di 782,667,234 lir. ster., e gl' interessi annuali a lir. 28,341,416.

Si abbia dunque il coraggio di abbattere lo idolo fatale cui dà culto esclusivo l'azione privilegiata dell'*aggiotaggio*, e si vedrà fra non guari sorgere a novella vita la industria colla circolazione di copiosi capitali, che or si giacciono improduttivi, e colla moltiplicazione degli speculatori, i quali rinunziando alquanto ad una parte di entrata, che talora si consuma in piaceri inutili, potranno aspirare alle benedizioni de' loro concittadini.

PARTE SECONDA

DE' MEZZI ONDE ATTIVARE LA INDUSTRIA

CAPITOLO PRIMO.

Dell' agricoltura delle manifatture e del commercio.

Io sono perfettamente di accordo col Conte Lucchesi nel considerare la nostra agricoltura come in istato di decadenza e le nostre nascenti manifatture come poco atte a sostenere la concorrenza delle manifatture straniere. Conosco egualmente che offre il commercio stazionario languore. E quantunque la causa principale di questa non felice condizione abbia le sue radici nel mutamento generale della economia europea; pure non saprei dipartirmi dalla opinione del nobile Conte quella cioè che degl' inconvenienti a sopprimere esistano tuttavia su tale argomento. Ma questi inconvenienti non sono per avventura così gravi che possano far riguardare come funesti gl' impieghi de' capitali, di cui affluiscono i forzieri de' nostri proprietarî, in alcun ramo della industria.

Dissi che sia d'uopo collegare le forze individuali alla forza pubblica, perchè la uniformità di sistema a questo proposito, condurrebbe ad un vastissimo campo, d' onde si possono trarre agevolmente gli elementi della pro-

sperità. Conciliare i regolamenti dell' amministrazione coll' interesse particolare: incoraggiare in miglior modo e di fatto, non che garentire efficacemente la marina mercantile per evitare lo avvilimento de' prezzi su tutte le produzioni indigene e per mettere in movimento le nostre manifatture: sanzionare divieti o imporre gravosi dazî sulle immessioni: ammettere assoluta franchigia nella estrazione de' prodotti del proprio suolo: dichiarare libero, liberissimo, il *cabotaggio* tra le due parti del regno: promuovere altamente la instituzione delle *associazioni commerciali* in cui sarebbero versate moltissime frazioni di capitali, le quali altramente consumate diverrebbero improduttive: concorrere all' incremento degli stabilimenti di questa natura con alacrità e nel senso del generale interesse, anzichè della cupidigia di speciale guadagno: in una parola ispirare la maggior fiducia possibile nelle transazioni sieno pubbliche sieno private; ecco i principî che posti costantemente in armonia potrebbbero gettare e mantener solide le basi di un' opera per mezzo della quale altrove si accorre alle più grandi imprese.

Queste pratiche, oramai di vecchia conoscenza, sono scrupolosamente osservate presso gli stati primarî di Europa. Nè presso di noi, a dir vero, sono state interamente obliate. Molto si è fatto, ma resta a farsi ancora dippiù per metterci a livello di quelle nazioni in cui lo stato progressivo dell' incivilimento forma la caratteristica della rispettiva potenza.

Dimentichiamoci per poco de' tempi andati.

Le Sicilie erano forse debitrici della prosperità ai tardi progressi dell' incivilimento generale. Il nostro commercio era attivissimo colle regioni dell' oriente, perchè i popoli del nord non godeano, siccome godono attualmente, dello attributo di grandi nazioni. Le ultime guerre che cangiarono lo aspetto politico degli Stati, estesero la coltura de' prodotti agrarî sin là, dove questi prima si spedivano; i prodigî della chinrica fecero diminuire le inchieste delle nostre produzioni; sicchè sarebbe ora improprio il dire che il regno delle due Sicilie continua ad essere il granaio della Europa.

Ma per ben procedere sarebbe mestieri lo incominciare dal provvedere ai sistemi della educazione pubblica di cui gli attuali metodi non promettono che lentissimi risultamenti. È necessario sopra tutto instituire delle case di asilo pei fanciulli e propagare l'insegnamento elementare, senza di che non potranno esservi buoni meccanici, manifatturieri, e dirò anche, agricoltori. Mi duole l'animo nel ricordare di aver le tante volte conosciuto de'meccanici espertissimi spinti come da un genio innato al progresso, ignoranti per sino de'primi rudimenti del sapere in fatto di letteratura. Le manifatture sono, come qualunque altro lavoro, il prodotto delle forze fisiche ed intellettuali; senza la coltura di queste, le prime saranno sempre bambine: ecco la necessità di estendere l'istruzione popolare. Bisognerebbe adottare a preferenza in tutti i municipî il sistema di *Bell*, e *Lancaster*.

È per noi egualmente un nuovo bisogno la

instituzione delle scuole speciali di commercio nel modo di quelle fondate in Inghilterra e in Francia. La istruzione che riceve la nostra gioventù, non debbo dissimularlo, è puramente letteraria.

La ricchezza è il prodotto dell'industria; ma la industria non è che l'opera dell'uomo. A che servono dunque gli elementi della ricchezza medesima senza l'arte di saperli trarre a miglior profitto? La natura, avvegnachè provvida, non alimenta che de'figli animati della solerzia. Non furono mai ricchi i popoli di America i di cui terreni contengono delle miniere preziose; all'incontro il bisogno spinse gli uomini sparsi nelle maremme olandesi fino a far divenire quella contrada la più ricca di Europa.

Io mi permetterò di esporre alcun cenno sui principî dell'attitudine a produrre sotto il triplice rapporto dell' agricoltura delle manifatture e del commercio; affinchè il governo i suoi agenti e i capitalisti, possano dirigervi le speciali di loro cure giudicando sui mezzi che convenga adoprare per muovere, nell' interesse de' popoli, la causa delle nostre inesauribili naturali risorte.

§. I.

Agricoltura.

Uno de' potenti mezzi diretti a promuovere l'agricoltura, si è quello d'incoraggiare la fondazione di nuovi municipî. I mali di essa proven-

gono principalmente dalle notabili distanze che passano tra lo abituale domicilio de' nostri contadini e le terre destinate alla coltura ; sicchè lo accesso e il ritorno di costoro sottraggono d'ordinario al travaglio le ore più preziose. La fondazione di cui si tratta sarebbe agevole or che le grandi proprietà si trovano suddivise per effetto dell'abolizione delle sostituzioni fedecommessarie e delle assegnazioni di terreni ai creditori; e ora che, mercè i lumi del secolo, si trova atterrata *l' Idra feudale*. È pur mestieri di alcun sacrifizio per parte del governo. Si conceda il suolo gratuitamente se del demanio pubblico , ovvero per mezzo di tenuissimo censo ; sieno gli abitanti de' nuovi municipî affrancati delle gravezze fiscali almeno per 30 anni. Sparse in tal modo le popolazioni per la superficie del regno , non si vedrebbe nel nostro paese agricola ove le arti e le manifatture sono stazionarie, radunata molta gente in pochissimi punti , ciò che ordinariamente è causa di colpevole pigrizia. La popolazione cresce in ragione de' mezzi di sussistenza , e questi si aumentano in ragione dell' industria , promossa dal numero progressivo degli abitanti. Aumentati i municipî , vi si stabiliscano almeno le arti di prima necessità le quali progredendo colla industria campestre , porteranno prodigioso incremento nella popolazione ; nè ci sembreranno allora favolose le tradizioni intorno all' antico nostro censimento.

Fra noi i municipî per mancanza di mezzi a soddisfare le spese dell' amministrazione, otten-

*

gono senza difficoltà la *collettazione* alle prossime comuni, donde semprepiù concentrazione di abitanti e quindi deficienza di coltura nelle campagne al di là del raggio di due miglia dall' abitato. Cotesto gravissimo errore non si dovrebbe ammettere per parte di coloro che son preposti al reggimento municipale (1).

L'Inghilterra dovette in prima il suo lustro allo aumento della popolazione, prodotto dalle migrazioni degli olandesi e de' francesi ai tempi delle crudeltà esercitate dal Duca di Alba ne'Paesi-Bassi e della revocazione dell' editto di Nantes ordinata nel 1685 da Luigi XIV. Attesa la scarsezza di abitanti nel regno delle due Sicilie, d'altronde considerata in rapporto alla feracità del suolo, per la svariata opportunità del clima, compreso ne' gradi di latitudine eguali a quelli de' più fertili paesi della terra, si potrebbe abilitarvi eziandio lo stabilimento degli stranieri i quali emigrano d' ordinario presso le nazioni lontanissime forse talora inospitali.

La decadenza dell' agricoltura è anche d' accagionarsi nell' altra Sicilia a degl' inconvenienti di vecchia origine. Imperciocchè trovandosi per le cause pur troppo note occupata meglio che la terza parte del suolo siciliano da semplici usufrut-

---

(1) Ne' dominî continentali avvengono ben di rado le *collettazioni*. Sono qui d' ordinario le popolazioni collocate a poca distanza, e la coltura conseguentemente non è dell' intutto abbandonata.

tuarî; non possono questi, nella condizione onde posseggono estesi beni, curarne il miglioramento. L'agricoltura si giace in conseguenza negletta; nè potrà mai risorgere senza un provvedimento straordinario che produca la concessione di cotesti beni sia per mezzo della costituzione di rendita perpetua, sia per degli affitti di lunga durata.

Provvedimenti di questa natura emessi sin dagli ultimi anni del secolo XVIII, eziandio consecrati nel decreto organico del 1817 sull'amministrazione civile di quella parte del regno, han prodotto utilissimi risultamenti a riguardo delle comuni i di cui beni, se non tutti, sono stati conceduti ad *enfiteusi* nella maggior parte.

Il proposto mezzo di bonificazione sarebbe in vero lentissimo; ma si sa bene che la massa de' miglioramenti prediali è opera di secoli (1).

Pei dominî continentali diverrebbe oggetto produttivo di bene, quello di richiamare all'osservanza il regal decreto del 26 agosto 1830 che ordinava l'alienazione de' fondi appartenenti alle comuni ed agli stabilimenti pubblici contro rendite inscritte sul Gran libro. Si otterrebbe così la inalterabilità degli redditi verso tai corpi morali, togliendo di mezzo le malversazioni che sventuratamente sono

(1) È desiderabile di veder compiuta la censuazione dei fondi comunali, mentre si osserva con pena che le amministrazioni rispettive, presentano ne' loro stati discussi ingenti crediti contro gli affittuali de' beni patrimoniali tuttavia non conceduti. Sono questi i mali inevitabili che gli arrendamenti producono a danno dell'amministrazione.

indivisibili compagne dell' amministrazione delle cose pubbliche; gli stati discussi offrirebbero minore complicazione; il debito verrebbe nazionalizzato; la proprietà, sempreppiù suddivisa, costituirebbe prosperevole principio d' industria.

Tra le agevolazioni che esige l'agricoltura, non sarebbe l' ultima quella di dare talvolta facoltà ai contribuenti di pagare in generi i tributi sulle terre. Sono essi d' ordinario costretti di cedere a vile prezzo le loro derrate per lo bisogno di accorrere al pagamento de' dazî. Questi generi, ovvero una parte di essi, potrebbero versarsi ne' *monti agrarî* ai prezzi correnti e servirebbero per provvedere alla seminagione e conseguentemente alla coltura de' terreni. (1)

La legge forestale francese adottata fra noi, è parimente causa di ostacolo notabilissimo ai progressi dell' agricoltura. Non passerà molto che si vedranno perduti i nostri boschi; perciocchè le misure proibitive consecrate, sono spesso cagione di contravvenzioni ed in conseguenza il danno è peggiore di quello che si vorrebbe evitare. Per mezzo di premî e d' incoraggiamenti ovunque si ottiene ciò che non si potrebbe ottenere giammaî colla legge del divieto.

Lo agricoltore nell' altra Sicilia è vittima di

---

(1) Parlerò a suo luogo dell' applicazione ai dominî d' oltre il Faro della utilissima instituzione de' *monti frumentarii* cui è dovuto in parte lo stato generalmente non abbietto dell' agricoltura nella Sicilia citeriore.

coloro i quali si dicono mercanti e che sono in sostanza degli usurai per le così dette anticipazioni delle sementi. Costoro procedono inesorabilmente a carico de' debitori sia o pur no che abbiano essi ottenuto produzione di sorta dalle terre. Quindi l' infortunio li priva ordinariamente de' mezzi necessarî alla sussistenza: ed eccoli, in rovina, avviliti, abbandonare i fondi.

I mali dell' agricoltura hanno egualmente causa, come si è visto, nella deficienza delle braccia operose. Sia dunque speciale cura quella di ottenere la introduzione delle macchine che risparmîno l' azione dell' uomo e che sollecitino al tempo stesso la massa de' lavori.

Si concedano alle *società commerciali* in dono o a prezzi tenui, ampî tratti di terreno incolto di cui abbondano le nostre contrade; sieno dissodati per opera delle società medesime; quindi ripartiti in piccioli poderi, e dati in fitto ai poveri, sovvenendoli de' lumi opportuni e delle spese necessarie; sicchè possano sostentarsi e recar gradatamente qualche rimborso: allora le Società diverranno proprietarie di più fondi, gl' indigenti avranno mezzi di che vivere colla divisione del travaglio, e l' industria sarà in miglior modo propagata.

È però necessaria la sorveglianza diretta sui lavori di questa natura. Nella Danimarca, paese del nord, prospera l' agricoltura perchè i nobili, e i ricchi coltivano per conto proprio le loro terre. Ciò è causa che il prodotto risulta maggiore di quello che d'ordinario si ottiene quando la coltiva-

zione è abbandonata interamente ai paesani miserabili. Ma la maggior parte de' nostri proprietarî ama di partecipare agli svariati piaceri che offrono le capitali e vi passa la vita non di rado oziosa.

Non si può negare che gli attuali generi di coltura esigano de' notabilissimi cangiamenti. Si sa che dei 25 milioni di tomoli di terreno, di cui si compone la superficie del suolo continentale del regno, una terza parte è tuttavia destinata alla seminagione de' cereali. Ne' dominî ulteriori v'ha forse proporzione maggiore. Egli è pur vero, che i nostri frumenti godranno sempre la preferenza in tutti i mercati; perciocchè la materia nutritiva sopra 1,000 parti di un grano, è di 209; quella de' frumenti inglese russo polacco ec. gingne appena a 200. I nostri terreni sono eziandio ubertosissimi. Ai tempi di Plinio i campi Leontini rendevano il 100. Ma è d' uopo che sieno rotte le barriere di taluni pregiudizî. Non si vive generalmente del grano; molti succedanei vi trovarono coloro che si occupavano del bene sociale. I nostri terreni sono capaci di qualsivoglia specie di coltura. Lo zafferano e molte altre piante inservienti alle manifatture nascono spontanee in alcune parti della Sicilia ulteriore; i romani facevano gran conto dello zafferano centuripino. È dunque utile che l' attenzione de' nostri agricoltori sia diretta alla propagazione di cotesta pianta e alla coltura delle varie altre, come sarebbe a dire della *rubia tinctorum* del cotone del sommacco delle canne da zucchero, di cui la coltivazione ora abbandonata

risale sino all' epoca de' normanni. e simili. (1) La coltura de' bachi da seta pel di cui facile nutrimento è stata non è molto introdotta una nuova specie di gelsi detti delle *Filippine*, sembra ignorarsi precisamente nella parte occidentale dell'altra Sicilia, quantunque la temperatura e la vegetazione vi si offrano opportunissime.

Le *società economiche*, instituzione utile dovuta ai progressi dello incivilimento, dovrebbero costantemente suggerire i metodi novelli sulle coltivazioni alternative che si praticano all' estero e con particolarità nella Gran Bretagna.

I nuovi generi di coltura adattati all'ottimo nostro clima porterebbero eziandio un sistema diverso nella *rotazione agraria* pur troppo difettosa, perchè si ammettono tuttavia gli anni di riposo; così la terra diviene per alcun tempo improduttiva, avvegnachè sia essa di sua natura fecondissima. Non si dovrebbero perciò ignorare le regole novelle sugl' ingrassi anche per mezzo de' prati artificiali. Se non che, al dire di un chiarissimo economista siciliano (2) quantunque utile la introduzione, ne' nostri campi, dei nuo-

---

(1) La perdita della industria sugli zuccheri si ripete dai diritti gravissimi imposti alla estrazione sin dai tempi in cui considerata la Sicilia come patrimonio di re lontani, il governo viceregnale era costretto di porre a taglia ogni prodotto della terra e della industria senza punto badare ai canoni della pubblica economia.

(2) Il Cav. Salvatore Scuderi professore nella Regia Università di Catania.

vi sistemi della *rotazione*, pure cotesti sistemi non potrebbero di lancio adottarsi, togliendoli di peso alle straniere nazioni, ma bensì applicandoli avvedutamente ai nostri terreni, e a tutto l'aggregato di circostanze che ai terreni medesimi si convengono. E questo ben ponderato miglioramento non formerebbe un progresso lieve; sibbene lento perchè appoggiato alla osservazione alla sperienza e al tempo. Ecco quindi la necessità di secondare i voti de' consigli generali delle province per la instituzione de' campi agrarî in cui si darebbe pubblico insegnamento delle nuove pratiche: efficacissimo mezzo per lo quale si possono veder cangiati i nostri vetustissimi sistemi rurali. (1)

La sicurezza delle campagne è principalmente dovuta ai modi di custodia. Lo stabilimento delle *compagnie d' arme distrettuali* nella Sicilia ulteriore, ha corrisposto in gran parte a questo scopo. Le compagnie d' arme sono risponsabili realmente de' furti detti *con violenza*, commessi nelle campagne. È voto generale che la risponsabilità di cui si tratta si estendesse ai furti che si dicono di *abigeato* molestissimi all' agricoltura e alla

---

(1) Carlo Cottone Principe di Castelnuovo, assai benemerito per le chiare dimostrazioni di amor patrio, fondò uno stabilimento conosciuto sotto la denominazione di *Seminario di agricoltura* nella sua villa de' *Colli* presso Palermo. Quivi accolti de' villanelli apprendono le pratiche della coltivazione de' campi prima che i vecchi pregiudizî dei maggiori si facessero adito ne' di loro animi ancor teneri.

pastorizia. D' altronde l'applicazione di queste instituzioni alla Sicilia citeriore risulterebbe di somma utilità.

§. II.

Manifatture.

L' oggetto primario delle nostre manifatture dovrebbe esser quello di provvedere alla consumazione interna: pochissimo al lusso — Nel nostro paese è d'uopo dirigere per ora esclusivamente le cure alla moltiplicazione de' prodotti della terra. Se si potesse giugnere ad imposessarci del commercio di trasporto per li progressi della nostra marina, otterremmo noi col sistema della permutazione tutto ciò che ci sarebbe necessario dall'estero in materia di arti e di manifatture. Persuaso di questa verità, io non mi tratterrò a lungo nel presente paragrafo; conoscendo d' altronde che la influenza degli elementi topografici potrebbe non esser sempre favorevole allo stabilimento delle arti di sommo lusso presso di noi: in Inghilterra e in Francia, a cagion di esempio, il clima non farà mai pervenire i tessuti al grado che ordinariamente si ottiene presso le nazioni indiane.

Il lusso, peste delle società, non si è aumentato nel nostro paese coll' incivilimento. È stato qui introdotto come contagio forestiere, ed in conseguenza per difetto di regole e per ignoranza di principî le nostre manifatture non vantano che scarsissimi elementi in fatto di progresso.

Queste nozioni sono pur troppo applicabili a tutte le novità che ci vengono d' oltremonti; noi dunque saremo a tal riguardo sempre tributarî dell' estero anche a discapito della nostra politica condizione.

Le manifatture delle due Sicilie avvegnachè inferiori in confronto delle straniere, possono tuttavia soddisfare ai nostri bisogni. Per giudicare di tale proposizione sarebbe d' uopo consultare gli *elenchi* pubblicati in Napoli ed in Palermo sui prodotti d' industria presentati nelle solenni esposizioni del 30 maggio 1836. Vi si offerse tutto ciò che la discretezza disgiunta dallo smodato lusso avrebbe potuto desiderare.

Per far progredire le manifatture colla nostra civiltà è principalmente necessaria la influenza attiva del governo. Si proteggano di fatto accordandosi tutti quegl' incoraggiamenti che altrove ne han prodotto notabilissimo l' incremento ; si aumenti l' attitudine a produrre per mezzo de' capitali mutuati eziandiò senza interesse ; si proccurino alle arti le materie prime a buon prezzo colla franchigia sulla immessione delle stesse; se ne promuova lo spaccio nell' interno, provvedendo cogli statuti delle varie *società* od *accademie* che vi fossero ammessi coloro i quali farebbero uso de' vestiti , e degli ornamenti di generi , e di manifatture nazionali ; si estendano cotesti regolamenti alla fornitura degli stabilimenti civili , militari e simili; finalmente si promuova il commercio esterno colla franchigia assoluta nell' estrazione non solo, ma bensì con de' premî pro-

porzionati alle manifatture esportate. Con tai mezzi sarebbe facile la concorrenza delle indigene manifatture nei lontani mercati ; perciocchè potrebbero queste offrirsi ad un prezzo minore di quello cui pretendono le altre nazioni. Ma io non intendo che la somma di cosiffatte agevolazioni debba procedere in modo da ridondare allo esclusivo vantaggio degl' intraprenditori di questo genere d' industria ; dappoichè in tal modo si produrrebbe la ricchezza di pochi a danno delle tante altre classi della società : ciò che varrebbe ad instituire propriamente delle opere di carità.

Sarebbe opportuna cosa frattanto lo stabilire delle fabbriche de' nuovi strumenti sopratutto di agricoltura, facendo venire i modelli dall' Inghilterra , e dalla Scozia ed istituendo un corpo di meccanici viaggiatori per installare localmente le macchine introdotte od inventate. In Inghilterra si usa di una macchina aratoria a vapore applicabile alle superficie pressochè piane ed in conseguenza da potersi mettere agevolmente in pratica nella Puglia, nell'Agro catanese , e nei campi di Castrogiovanni. Questa macchina in ciascuno de' suoi moti di rotazione può arare , stritulare, crivellare , seminare e ricoprire da 10 a 12 piedi di terreno. La celerità è di 5. in 6. miglia ad ora.

L' azione riunita di tutte le macchine esistenti nella Gran Bretagna è stata calcolata eguale a quella di otto milioni di operaî. Lo eccessivo numero delle macchine produce quivi talvolta mancanza di travaglio ne' giornalieri ; quindi accado-

no de' movimenti popolari che poi si riducono alla distruzione di una parte di esse. Tra noi non sarebbero a temersi gli avvenimenti di questa natura ; perciocchè la popolazione quantunque progressiva, troverebbe sempre di che utilmente occuparsi ne'varî e moltiplici rami della industria.

Vi ha una macchina inventata dall' alemanno Umgwetz per mezzo della quale si possono fabbricare 10, 000 chiodi in ogni minuto.

Per virtù delle macchine a vapore applicate alle manifatture si fanno, per così dire, de' miracoli. In Inghilterra coll' applicazione di esse alla tessitura delle lane, si fabbrica in un minuto una pezza di panno della lunghezza di 28 *jarde*, e in un giorno una lunghezza oltre quella di 15. miglia inglesi. È nota la straordinaria sollecitudine con che si procede ne' lavori tipografici per via delle macchine a vapore. A tutti questi progressi contribuiscono : la influenza topografica sulle materie prime e sulla precisione de' lavori ; l' abbondanza de' capitali riuniti mercè lo spirito sempre crescente delle *associazioni*, e il basso prezzo del combustibile. Però l' applicazione delle scienze alle arti, farà trovare de' mezzi agevoli come poter supplire alla mancanza degli elementi naturali (1).

---

(1) Sia lode agli scienzati di Catania i quali conosciute queste verità han consecrato una parte del giornale lo *Stesicoro* che quivi si pubblica alla instruzione speciale de' manifatturieri precisamente nel ramo delle tinture di che siamo ancora tributarî all' estero.

Nel 1833 venne altamente commendata la fabbrica delle pelli di Antonio Marano il quale a giudizio del regale Instituto d' incoraggiamento in Palermo ottenne in premio la medaglia di oro. Ma la industria di quest' ottimo fabbricante non può spingersi innanzi sol perchè gli mancano de' capitali, non esistendo in Sicilia delle *compagnie* di cui lo scopo sia quello di mettere in partecipazione i loro fondi con l' opera de' valorosi artisti donati, per dir così, dal genio tutelare dell' Isola. Valga lo stesso pei tessuti serici di cui sono pur troppo scarse le fabbriche nel nostro regno, precisamente ora che si può dire bene introdotto l' uso delle stoffe.

La *società industriale partenopea* seguendo la norma di questi principî, ha lodevolmente destinato parte de' suoi capitali in partecipazione col valente incisore siciliano e fonditor di caratteri *Francesco Solazzo*, il quale introdusse pel primo in Napoli il modo di far le matrici delle lettere che ci si spedivano dalla Francia. A che la notoria abilità del Solazzo senza l' aiuto di una delle *associazioni* che gli apprestava i capitali ? Lo stabilimento va sempre prosperando e riceve ora copiose commessioni eziandio dall' estero.

La coltura de' cotoni progrede lentamente fra noi, quantunque il terreno vi sia oltremodo adatto. Se si stabilissero delle fabbriche inglesi per la filatura e per li tessuti di questo interessante genere, comunissimo negli usi sociali, si aprirebbe un nuovo campo d'industria. L'Inghilterra profittava nel 1832 dalle fabbriche di cotone circa 7 milioni di lire sterlini. Le materie grezze vi

s' immettono in gran parte dalle regioni d' Italia. I tessuti inglesi introdotti in Francia nel 1830, non oltrepassarono la quantità di 500, 000 *jarde*; quelli immessi nell' Italia, lo stesso anno, superarono i 36 milioni di *jarde*. Qual differenza a danno della nostra industria!

Dal 1828, tempo in cui esistevano in Francia sole 58 fabbriche di zucchero indigeno, si sono queste aumentate a 407. Il prodotto di questo genere è stato calcolato nel 1835 per 40 milioni di franchi.

A cagione de' progressi della industria francese si ha, che nel 1833 la importazione è stata quivi superata dalla esportazione di pressochè 100 milioni di franchi: quasi altrettanto è stato l' eccesso della entrata sulla estrazione del numerario. Questi calcoli dimostrano a sufficienza il grado della prosperità di quella nazione.

Da quanto si è detto risulta chiaramente, che le nostre manifatture esigono efficaci incoraggiamenti ed impieghi di vistosi capitali. Vuolsi contare fra le diverse specie d'incoraggiamento quella riguardante le privative che si concedono agl' inventori od introduttori di un nuovo genere d'industria. Ma i provvedimenti di questa natura, comunque lodevoli, circoscrivono talora la libertà dell' ingegno. D' altronde de' molti progetti, su di che si concede la privativa, sono d' ordinario ben pochi quelli che si mettono in esercizio; dappoichè mancano spesso i capitali che dovrebbero costituire per mezzo di *azioni* il fondo sociale della data industria.

§. III.

Commercio

La somma dell' industria agraria e della manifattrice rifulge nel commercio; ma questo, considerato nel sistema sociale, non è che mezzo di produrre la ricchezza; tutte le volte bensì che le regole di una saggia economia vi offrano guarentigia sotto il rapporto delle transazioni riguardanti le compre e le vendite. L' azione del governo è dunque necessaria più che in ogni altro ramo dell' amministrazione pubblica . per potersi conseguire tale importantissimo fine.

È principio conosciuto che la marina mercantile non possa fiorire senza quella di guerra. Il regno è pressochè tutto bagnato dal mare ; la sua posizione sembra esclusivamente destinata pel commercio esterno. Ecco quindi la necessità di aumentare l' una e l' altra marina. L' Inghilterra , gli Stati-Uniti di America e più tardi la Russia , han mantenuto e mantengono tuttavia colle rispettive squadre , dette *stazioni*, ne' siti principali di Europa ed altrove, de'*posti avanzati* i quali son tanti punti di appoggio per le navi mercantili e per le speculazioni di un commercio attivissimo.

La nostra marina mercantile riceve, a dir vero, qualche incoraggiamento. Alcuni de' nostri legni fanno de' viaggi in lontane regioni ; perciocchè si facilitano le navigazioni del Baltico e delle In-

4

die. Mercè di questi ed altri vantaggi il numero de' legni promette in ciascuna parte del regno aumento progressivo; ma la nostra bandiera è quasi ignota nell'altro emisfero, ove, per mancanza della marina di guerra, non potrà mai esser rispettata e conseguentemente non potrà mai offrire solida garentia verso il nostro commercio. (1)

Sono ben pochi i trattati di reciprocanza conchiusi colle potenze estere. Quelli esistenti non hanno rapporto che col commercio puramente passivo; per lo che non potendo noi, come altrove si è detto, sostenere almen per ora in fatto d'industria la concorrenza degli stranieri, converrà occuparci del commercio di trasporto per mezzo del quale potrebbesi ottenere la permutazione delle nostre produzioni con quelle di che generalmente abbisogniamo.

La Sicilia ulteriore offre interessantissimi punti per fondarvi gli stabilimenti della nostra marina di guerra. La posizione di Messina è agevole per piantarvi un arsenale vastissimo. Questa città diverrebbe in tal modo il vero anello di unione fra le due parti del regno. Io troverei in questo progetto, indipendentemente dalla utilità commercia-

(1) Sento il bisogno di tributare gli attestati della più viva riconoscenza alla memoria dell'illustre capitano di fregata Giovanni Fileti alla di cui benefica istituzione debbo gli studî intorno alle scienze esatte. Chiamato egli alla direzione del regal collegio nautico di Palermo, seppe risvegliare ne' petti siciliani il più fervido amore per la navigazione d'*alto mare*; sicchè la marina vanta ora valentissimi piloti, i di cui nomi sono eziandio distinti presso l'estero.

le, de' motivi di grave momento anche per rapporto alle mire politiche. Sarebbero quivi le risorse marittime più sicure che in Baja in Castellammare od in Palermo , ove non esistono che pochissimi mezzi naturali di difesa dalla parte di terra. Il porto di Messina presenta a tal riguardo copiosissimi vantaggi. Non essendovi pur timore di aggressione dalla parte del mare , si avrebbe un punto in cui poter concentrare le principali forze della difesa affin di assicurare le comunicazioni fra i regali dominî. In così fatta guisa non vi sarebbe più interruzione di territorio ; anzi verrebbero moralmente a congiungersi le due opposte parti del reame, per costituire durevole unione e per concorrere conseguentemente sempreppiù a mantenerci nel grado di potenza di primo ordine del Mediterraneo.

La necessità della politica unione delle due Sicilie, confermata con alto intendimento in virtù della legge fondamentale del dì 11 dicembre 1816 (1) è giustificata eziandio dagli esempî che

---

(1) La legge di cui si tratta costituisce essenzialissima parte del nostro diritto pubblico — Trovo utile il dare qui intelligenza degli articoli che la compongono, a maggiore istruzione di coloro nella opinione de' quali questa unione non offre per avventura lo scopo che il legislatore si propose, cioè quello, di proclamare la indipendenza amministrativa rispettivamente tra le due parti del *regno-unito.*

Art. 1.° *Tutte le cariche ed ufficj civili ed ecclesiastici della Sicilia al di là del Faro saranno conferiti privativamente a' siciliani , a tenore de' Capitoli de' sovrani*

*

ci appresta la storia de' nostri maggiori. Gelone formò una lega tra tutte le città libere siciliane; così annientava nella battaglia d' Imera gli ambi-

---

nostri predecessori, senza che potranno aspirarvi mai gli altri nostri sudditi de' nostri reali dominj al di quà del Faro: nello stesso modo che i Siciliani non potranno aspirare alle cariche ed agli ufficj civili ed ecclesiastici de'suddetti altri nostri reali dominj. Includiamo nella mentovata privativa a favore de' Siciliani anche l'Arcivescovado di Palermo, quantunque lo stesso fosse stato riservato al sovrano arbitrio nell' amplissima grazia conceduta a' medesimi dal nostro augusto Genitore Carlo III.

2.° A tutte le grandi cariche del nostro regno delle due Sicilie i nostri sudditi della Sicilia al di là del Faro saranno ammessi in proporzione della popolazione di quell' isola. Formando questa la quarta parte della intiera popolazione di tutti i nostri reali dominj, il nostro Consiglio di Stato, sarà composto per una quarta parte de' Siciliani, e per le altre tre parti di sudditi degli altri nostri reali dominj. La stessa proporzione sarà osservata per le cariche de' nostri Ministri e Segretarj di stato, per quelle dei Capi della nostra real Corte, e per quelle de' nostri rappresentanti, ed agenti presso le Potenze estere.

3. In vece de' due Consultori Siciliani che per conconcessione del nostro augusto genitore, formavan parte dell' estinta Giunta di Sicilia, vi sarà sempre colla stessa proporzione indicata nell' articolo precedente un numero di Consiglieri siciliani nel supremo consiglio di Cancelleria del regno delle due Sicilie.

4.° Gli impieghi della nostra armata di terra e di mare, e quelli della nostra Casa reale, saranno conferiti promiscuamente a tutti i nostri sudditi di qualsivoglia parte de' nostri reali dominj.

5. Il governo dell' intero regno delle due Sicilie rimarrà sempre presso di Noi. Quando risederemo in Sicilia, lasceremo ne' nostri dominj al di quà del Faro per

ziosi disegni de' cartaginesi. Il vecchio Dionisio non possedeva che a mala pena la terza parte della Sicilia; e pure tenne in piedi mercè l' alleanza coi

---

nostro Luogotenente generale un Principe reale della nostra famiglia, o un distinto personaggio, che sceglieremo tra i nostri sudditi. Se sarà un Principe reale, avrà presso di sè uno de' nostri Ministri di Stato, il quale terrà la corrispondenza co' Ministeri, e Segreterie di Stato residenti presso di noi, ed avrà inoltre due o più direttori, che presederanno a quelle porzioni de' detti Ministeri e Segreterie di Stato, che giudicheremo necessario di lasciare per lo governo locale di questa parte de' nostri reali dominj. Se non sarà un Principe reale, il Luogotenente avrà egli stesso il carattere di nostro Ministro e Segretario di Stato, corrisponderà egli stesso co' Ministeri e Segreterie di Stato residenti presso di Noi, ed avrà presso di sè i mentovati due o più direttori per l' oggetta anzidetto.

6.° Quando risederemo ne' nostri reali dominj al di quà del Faro, vi sarà allo stesso modo in Sicilia per nostro Luogotenente generale un real Principe della nostra famiglia, o un distinto personaggio, che sceglieremo tra i nostri sudditi. Se sarà un Principe reale, avrà parimente presso di sè uno de' nostri Ministri di Stato, il quale terrà la corrispondenza co' Ministeri e Segreterie di Stato residenti presso di Noi, ed avrà in oltre due o più direttori, che presederanno a quelle porzioni de' detti Ministeri e Segreterie di Stato, che giudicheremo necessario di far rimanere in Sicilia. Se non sarà un Principe reale, il Luogotenente di Sicilia avrà egli medesimo il carattere di nostro Ministro e Segretario di Stato: corrisponderà egli medesimo co' Ministeri e Segreterie di Stato residenti presso di Noi; ed avrà presso di sè per l' oggetto indicato i mentovati due o più direttori.

7.° Cotesti direttori, tanto nel primo, quanto nel secondo caso, saranno scelti tra i nostri sudditi di qualsi-

suoi vicini un' armata di terra di 110 mila uomini ed ebbe sempre de' mezzi per render pronti 400 legni da guerra.

---

voglia parte de' nostri reali dominj, siccome relativamente alla Sicilia era stabilito per le antiche cariche di Consultore, di Conservatore e di segretario del Governo, alle quali in sostanza vanno ad essere sostituite quelle de' suddetti direttori.

8.° *Le cause de' siciliani continueranno ad essere giudicate fino all' ultimo appello ne' tribunali di Sicilia. Vi sarà perciò in Sicilia un supremo tribunale di giustizia, superiore a tutti i tribunali di quell' isola, ed indipendente dal supremo tribunale di giustizia de' nostri dominj di quà del Faro: siccome questo sarà indipendente da quello di Sicilia, quando noi faremo la nostra residenza in quell' isola. Una legge particolare determinerà l'organizzazione di questi due tribunali supremi.*

9.° *L'abolizione della feudalità in Sicilia è conservata ugualmente che negli altri nostri dominj di quà del Faro.*

10.° *La quota della dote permanente dello stato spettante alla Sicilia sarà in ogni anno fissata e ripartita da Noi, ma non potrà eccedere la quantità di annue once un milione ottocento quarantasettemila seicento ottantasette e tarì venti, stabilita per patrimonio attivo della Sicilia dal Parlamento nell' anno 1813. Qualunque quantità maggiore non potrà essere imposta senza il consenso del Parlamento.*

11.° *Sulla quota anzidetta sarà prelevata in ogni anno una somma non minore di once centocinquantamila, e sarà impiegata nel pagamento de' debiti non fruttiferi e degli arretrati degli interessi dei debiti fruttiferi della Sicilia fino alla estinzione degli uni e degli altri. Seguita tale estinzione, la stessa annua somma rimarrà destinata per fondo di ammortizzazione del debito pubblico della Sicilia.*

12.° *Finchè il sistema generale dell' amministrazione*

Sarebbe insieme necessaria cosa quella di efficacemente promuovere i progetti per la costruzione de' porti; di provvedere allo sgombramento di quelli di Brindisi, del Tindaro presso Melazzo, e del Lilibeo presso Marsala; (1) non che di fondarvisi gli analoghi stabilimenti militari. Così verrebbero a spendersi considerevoli somme in Sicilia dai rami della guerra e della marina, e conseguentemente si terrebbe sempreppiù animata l' industria di questa classica Isola.

Dopo la pace garentita dal congresso di Vienna, gl' inglesi avrebbero desiderato di fare dell' Isola di Malta un deposito generale de' prodotti coloniali. La metropoli vi si oppose temendo che i privilegi accordati a quest' oggetto finissero col deviare le sue relazioni co' porti del Mediterraneo. Noi dunque non avremo a temere la rivalità commerciale della potenza britannica a fronte della quale i nostri sforzi potrebbersi rendere ora infruttuosi.

Gl' Inglesi conobbero da qualche tempo la importanza di fondare in Sicilia degli stabilimenti

---

civile e giudiziaria del nostro regno delle due Sicilie non sarà promulgato, continueranno in Sicilia tutti gli affari giudiziarj ed amministrativi ad avere quello stesso corso ed andamento che hanno avuto finora.

(1) Mentre la comune di Catania si trova di aver generosamente deliberato la spesa di centomila once per lo compimento del suo *Molo*, i pregiudizî municipali concorrono a gara per arrestare la esecuz onè di questa bella opera la quale tende a formare nell' Atene sicula il più vasto emporio della Sicilia orientale.

per li rapporti del di loro particolare commercio con Malta e con la dominante. Hanno essi ottenuto in taluni siti delle spiagge siciliane delle concessioni di terreno a questo fine. Cotesto sistema produttivo di bella emulazione verso la industria nazionale non darà forse occasione alla straniera di esportare il numerario che dovrebbe circolare nel paese.

Di non minore utilità sarebbe cagione la speciale cura di promuovere il commercio interno. Ma la esclusiva misura onde potersi ottenere questo scopo, consiste nelle grandi imprese riguardanti le opere pubbliche, alla costruzione delle quali il governo potrebbe concorrere con delle concessioni, lasciando la natura de' progetti allo arbitrio de' particolari intraprenditori costituiti in *società anonime*, che v' impiegherebbero le più ingenti somme, come tutto giorno si pratica nell' Inghilterra e nella Francia.

Saggio e lodevole consiglio sarebbe lo imprendere tra le opere utilissime al paese quella della formazione di un canale di navigazione che metta in comunicazione pel Garigliano il mar Tirreno colla opposta parte dell' Adriatico. Questo progetto è stato altre volte discusso, e riguardato come ineseguibile a cagion delle difficoltà che presentano le interposte catene degli appennini. La impresa sarebbe ardita per certo, come arditissima, e paradossale era stata annunziata quella del *Tunnell* sotto il Tamigi; ma l'opera dell'uomo col concorso de'mezzi, sarà sempre nel caso di provare in Napoli ciò che l' ingegnere Brunel

ha già dimostrato di esser possibile in Londra. Vi si potrebbe altramente provvedere per mezzo delle strade a rotaje di ferro, le quali quantunque dovessero vincere l'ostacolo degli appennini; pure mercè di alquante inclinazioni che oramai si ammettono nelle opere di questa natura, potranno conseguire con probabilità maggiore la meta proposta.

Altre volte si parlò egualmente del progetto di stabilire un porto nel lago di Averno mettendolo in comunicazione col mare dalla parte del lago Lucrino. Dovrebbesi principalmente eseguire la costruzione di un canale pressochè eguale in lunghezza al terzo del miglio. Allora si vedrebbe rivivere il *Portus Julius* de' romani.

In Inghilterra, paese delle più ardimentose imprese, è costume che quando un' opera è riputata di utilità, si riuniscono molti proprietarî in *assemblea*; aprono una soscrizione pubblica; formano una *compagnia*; nominano uno ingegnere e domandano la concessione: la loro petizione è ammessa, e l' atto del Parlamento diviene legge dello Stato. La Francia imita ora questo bello esempio; ma il celebre canale della Linguadocca che mette in comunicazione l'Oceano col Mediterraneo è stato aperto sotto il regno di Luigi XIV.

I progressi dell'agricoltura che si hanno nella Scozia e nell' Inghilterra, propriamente detta, non ostante la contrarietà del clima, sono dovuti all' immensa quantità de' canali e delle strade che traversano i rispettivi territorî e gl' intersecano in tutti i sensi rendendo pronti e costosi

di poco i mezzi del trasporto. Il Parlamento durante l' ultima sessione del 1835, passò 37 *bills* relativi alla costruzione di strade per lo spazio di 994 miglia. La spesa corrispondente sarebbe di 17 milioni e 500 , 000 lire sterline.

I nostri regolamenti intorno al servizio delle opere pubbliche esigono però alcuna modificazione per rendere più agevole e meno complicato lo andamento di questo interessante ramo di amministrazione. Egli è vero che il riorganizzamento apportato nel *Corpo de' ponti e delle strade* de' dominî continentali produsse alcuni miglioramenti ; ma gli abusi introdotti non sono stati interamente allontanati ; perciocchè le *deputazioni provinciali*, destinate all'amministrazione de' fondi, prendono parte d' ordinario alla direzione de' lavori , usurpano sovente gli attributi degl' ingegneri ed intralciano in conseguenza il servizio (1).

Nella Sicilia ulteriore si procede lentamente in ciò che riguarda le opere pubbliche. Le grandi regie strade di che la costruzione venne ordinata sin dal 1824 coi mezzi di un' imprestito oneroso , non sono state ancora compiute. Varie opere provinciali progettate da più anni dai consigli generali colla creazione de' mezzi corrispondenti, non si sono tuttavia cominciate, mal-

(1) Ho letto , non ha guari , lo elegante *Discorso* dell' ingegnere Sig. Antonio Majuri *sulle opere pubbliche del Regno di Napoli* , in cui ordinatamente si espone lo stato attuale di questa amministrazione e si propongono con accurato giudizio de' mezzi per migliorarlo.

grado l'approvazione del governo. Questi mali provvengono dagli ingenti crediti che vantano le province a carico della tesoreria generale, la quale non versò a tempo debito nelle casse rispettive le somme introitate de' grani addizionali alla fondiaria *per conto particolare* dell' amministrazione. Nel 1832 questi crediti formavano presso a poco l' insieme di once 150, 000 per tutte le sette Valli : somma che erogata regolarmente sui ponti e sulle strade avrebbe prodotto ulterior progresso nella industria. Sarebbe in vero desiderabile la sanzione di alcun provvedimento che renda intangibili i fondi delle province.

Altri inconvenienti arrestano l' incremento del commercio interno ; e fra questi tiene principal luogo la disparità de' pesi , e delle misure tra i dominî di questa , e quelli dell' altra parte del regno : anzi , parlando de' dominî continentali , cotesta disparità si sperimenta di provincia a provincia e dirò anche di municipio a municipio. Sarebbe utile misura quella di applicare l' attuale uniforme sistema metrico siciliano ai dominî napolitani per trarre questa bella regione dallo stato di deformità che inceppa moltissimo le contrattazioni e presenta in mezzo alle instituzioni civili un monumento delle vandaliche consuetudini.

La unità monetaria del regno, instituita colla legge del 20 aprile 1818 , e di cui fu applicata la nomenclatura in Sicilia per lo decreto del 6 marzo 1820, non è quivi osservata in rapporto alla nomenclatura medesima; per lo che sarebbe utile il richiamarla alla osservanza.

Dirò brevemente del *cabotaggio* tra le due parti del regno; perciocchè avendone estesamente trattato dottissimi scrittori, converrà soltanto manifestare in proposito la mia comunque debole opinione; la quale si è, che gl' inconvenienti attribuiti all'attuale metodo, non consistono nella differente natura degl' interessi de' due popoli costituiti in uno; ma bensì nelle eccezioni che offre a questo riguardo il decreto del 30 novembre 1824.

Conosciuta la necessità di provvedere al sistema commerciale di questi popoli oramai divenuti fratelli di adozione, si è determinato il governo con principî di giustizia a proclamare la libertà del commercio di *cabotaggio* tra la Sicilia e i dominî di Napoli. Ora sembra che con pari giustizia avrebbesi dovuto non ammettere l' odiosa misura delle eccezioni, la quale sotto forma di regolamento municipale concede alle produzioni napolitane delle agevolazioni che non riconosce compatibili per li siciliani prodotti dello stesso genere: ciò che vale al conseguir per metà de' benefici effetti dell' enunciato decreto. Ma, per dir tutto, sarebbero causa d' inconvenienti maggiori i rimedî progettati in Sicilia relativamente al *cabotaggio*. Quivi si vorrebbero sottoposti ad alcuna imposizione le produzioni di arte e di manifattura napolitane sotto il doppio fine cioè, d' incoraggiare le indigene produzioni e di provvedere ai bisogni di quel regio erario. Si sa bene, che le imposte pesano a danno de' consumatori; quindi non sarà difficile il credere, che la

Sicilia sarebbe in questo modo gravata di ulteriori dazî, forse in contraddizione colle leggi che costituiscono il diritto pubblico dell'Isola (1). D'altronde sarebbe lo stesso che moltiplicare le eccezioni e conseguentemente abolire di fatto il sistema del *cabotaggio* cotanto proficuo presso le nazioni incivilite.

Egli è dunque mio avviso che il *cabotaggio* debba dichiararsi libero assolutamente, e che i regolamenti di percezione intorno ai dazî detti di *consumo* non debbano contenere quelle eccezioni le quali hanno distinto sinora i prodotti del suolo napolitano a scapito di ciò che produce la Sicilia ulteriore.

Nulla del panico timore conceputo d' alcuno che scorge nella immessione de' generi napolitani la causa certa della povertà siciliana. Cotesti generi potrebbero acquistarsi colla permutazione de' prodotti indigeni, che nella concorrenza superano bene spesso quelli del continente; cosicchè aumentando di prezzo, possono servire agevolmente di mezzo per l' acquisizione di ciò che si manca in materia di manifatture le quali sarebbero trasportate senza imposizione di sorta. Nè si dica che le manifatture dell'Isola si rimarranno in tal modo stazionarie; perciocchè nello stato di floridezza, le arti e le manifatture indigene conseguono sempre per delle svariate speculazioni rapido incremento, non ostante la concorrenza delle straniere.

---

(1) Artic. 10 della citata legge degli 11 dicembre 1816.

I prodotti siciliani de' quali non potranno sempre i generi di questa parte del regno sostenere il confronto, sono: (oltre de' cereali di ogni specie) pistacchi, mandorle, nocciuole, cenere di soda la di cui pianta è indigena, sommacco, manna, vini, pasta di licorizia, dolci manifatturati, allume, risi, formaggi, uva passa, fichi secchi, olive, frutta, galla, scorze di aranci, arancini ed agrumi diversi, succo di limone cristallizzato, tonnine, tarantello, uova di tonno, caviali, acciughe salate, alici, sardelle salate ec. stoviglie ed altri prodotti di manifatture. (1) Vi sono egualmente delle agate, de' diaspri, delle corniole, de' coralli, dell' ambra, delle venturine, de' cristalli di rocca, talchi, porfidi, graniti, marmi, alabastri ec. zolfo, carbon fossile, sal marino, sal minerale, gesso, pietre pomici ec. Attivandosi le miniere di che è ricca la Sicilia, si otterrebbe dell' oro, argento, mercurio, rame, ferro, stagno, piombo ec. La maggior parte di queste miniere esisteva sin dall' epoca de' cartaginesi e de' romani. Ne'tempi degli ultimi austriaci vi si traeva argento, piombo e antimonio in gran quantità; si coniavano allora

(1) De' vini acidoli di che abbondano le contrade mediterranee e le colline della Sicilia, si potrebbero con ottimo successo fabbricare gli spiriti e di questi i diversi liquori, introducendo le macchine a tale oggetto novellamente inventate. Questo genere sarebbe novello per così dire nella categoria della esportazione, se ne togli il poco commercio che se ne fa attualmente nel *Valdemone.*

delle monete coll'argento indigeno portando la leggenda *funditur ex visceribus meis.*

Il commercio librario vi farebbe eziandio i suoi progressi, attesa la nitidezza odierna delle edizioni siciliane (1).

Ammesso il libero *cabotaggio*, tutti i prodotti dell' altra Sicilia trasportati in Napoli dai legni siciliani, troverebbero sommo ed esclusivo vantaggio; oltre di che potrebbero i legni medesimi ritornare carichi delle manifatture napolitane. Allora il sistema di permutazione manterrebbe la bilancia fra i regali dominî ed estenderebbe la prosperità in tutte le classi de' cittadini.

Alcuni de' nostri economisti sono di opinione che non essendo le derrate delle Sicilie richieste all' estero, il commercio non possa mai fiorirvi. Le inchieste non sono mancate, nè per avventura possono esse mancare; perciocchè i progressi che altrove fa l'incivilimento, producono aumento ne' popoli. Questi saranno i primi consumatori de' proprî prodotti; i loro bisogni saranno ancora maggiori, quindi il lusso e le conseguenze che ne dipendono, quindi tutti i vantaggi che offre la prosperità del commercio. E difatti l'America del nord, divenuta sede di gran popolazione,

---

(1) Non so persuadermi come non si sia pensato di stabilire in Napoli un deposito delle produzioni letterarie e scientifiche della Sicilia ulteriore. La mancanza di tale stabilimento influisce potentemente a mantenere in questa parte del regno quasi generale la ignoranza intorno al progresso della civiltà di que' regali dominî.

godendo del rango di nazione incivilita, reca all' Europa molti milioni a cagione del considerevole spaccio che quivi si fa de' prodotti europei. Il progresso di una nazione è causa costante de' progressi delle altre. Lo stato attuale dell' incivilimento del globo, non escluse le regioni ove lo stupido musulmano è vittima tuttora de' pregiudizî del Corano, promette alle nostre industrie un più felice avvenire. La Grecia sorge a nuovo reggimento e la civiltà ritorna ove fioriva l' impero de' cartaginesi.

Chinderò questo paragrafo manifestando il desiderio di vedere semprеppiù modificate, nel senso dell' incoraggiamento nazionale le tariffe delle dogane. Il perfezionamento delle nostre industrie esige a questo riguardo de' cangiamenti proporzionati agli speciali progressi delle medesime; sicchè le tariffe di oggi, non potrebbero esser quelle che erano in vigore nel 1825. Si direbbe forse d' alcuno non esser questo, che il modo di dirigere il commercio verso l' esclusivo utile proprio; ma dacchè più non forma il commercio il vincolo della società universale: dacchè le nazioni tendono a provvedere più ai proprî che ai vicendevoli bisogni; le restrizioni talvolta sanzionate a danno delle straniere industrie e le misure che si adoperano per trarre a sè i vantaggi su tale obbietto, non sono che mezzi indispensabili onde assicurarli a fronte, dirò così, dello spirito di rappresaglia che anima non di rado i popoli inciviliti.

CAPITOLO SECONDO

Della instituzione di una banca di commercio d'industria e di assicurazione.

Ho riconosciuto nella instituzione delle *associazioni commerciali* il principio motore della industria in generale, ed ho riguardato conseguentemente come necessaria la esistenza di coteste associazioni, di cui l'esercizio applicato agli obbietti varî di che precedentemente si è fatta menzione; guidato sotto gli auspicî del *credito*; incoraggiato dall'azione del governo; promosso da non avidi capitalisti, mira per certo alla prosperità nazionale. Ho trattato della utilità di queste instituzioni, mentre ottimi scrittori le hanno per modo encomiate in quest'ultimo decennio, che il promuoverle fu cosa generalmente riputata come santissima. Di fatti Napoli ne vide stabilire molte in pochissimo tempo; ma le teoriche applicate a siffatto genere d'industria, mal corrisposero allo spirito pubblico del paese; di tal che furono le società considerate alcun poco come sorgenti di sciagure. Si era visto affluirvi grandi capitali che d'altronde si sarebbero versati nel commercio e nelle svariate industrie, d'onde si alimenta ordinariamente la circolazione interna; ed anzichè diretti allo scopo delle instituzioni medesime, erano rimasi preda dell'*aggiotaggio*. Uomini illusi correvano a sacrificarvi le loro sostanze, perchè vedevano gl'impieghi di esse, o li facevan loro vedere, produttivi di co-

piosissimi utili. D' altronde la multi-forme-pomposa apparenza di queste società era stata circoscritta alla pratica della impudente usura; quantunque ne' rispettivi *programmi* propagati con lusso di nomi ragguardevoli, ed accolti con entusiasmo, avessero principalmente promesso: *costruzioni di edifizî, di strade; scavi di miniere; formazione di ponti; canali e mulini; disseccamento di paludi; stabilimenti di grandi fonderie sia di ferro sia di bronzo atte alla costruzione delle macchine per l' agricoltura per le arti e pel commercio; creazione di nuove fabbriche ed introduzione di nuove industrie; incoraggiamento al commercio delle materie indigene, sopratutto delle cose che abbiano relazione colle nostre derrate e colle nostre manifatture; assicurazioni sulla vita dell' uomo; assicurazioni degl' incendî ec.; casse di risparmio; casse degl' imprestiti verso i proprietarî de' fondi contro ipoteca; depositi a tempo determinato; nuovi stabilimenti enologici ed esteso commercio dei vini del paese; anticipazioni sui soldi, sulle pensioni, sui vitalizî ec.*

Poche delle surte società si occuparono precisamente dell'agricoltura di che il miglioramento sarebbe stato a preferenza desiderabile; ma esigendo i progressi dell' agricoltura la lentissima opera del tempo, non si volle dirigervi l' attenzione perchè le speculazioni di tal genere non avrebbero dato degl' interessi pronti sui capitali impiegativi. Se non che potrebbesi eccettuarne la *Banca del Tavoliere di Puglia* la di cui instituzione ha rapporto diretto colla industria campestre;

sembra però che tale *Stabilimento* abbia tolto a suo scopo quello di esercitare la usura a danno dei censuarî pastori e agricoltori od altri reddenti del *Tavoliere*; perciocchè lo *statuto* riguarda principalmente le anticipazioni delle spese per la coltura od amministrazione delle terre: nulla intorno alla introduzione delle nuove industrie.

Per lo miglioramento di questo vastissimo *demanio* ci vuole ben altro che anticipazioni di fondi. Sarebbe mestieri sopra tutto di riformare gli atti fondamentali di esso, concedendo in picciole quote le terre; rendendole redemibili; non permettendo per un ventennio che fossero ipotecate; dichiarandone libera la coltura ec.

E tornando alle *società commerciali* di cui il numero si vide prodigiosamente aumentato dal 1826 in poi, dico, che la loro azione quantunque guidata dalla influenza di uomini per senno rispettabili, per cariche e per ragguardevoli rapporti; investiti ben vero di vani titoli come di consiglieri a vita, di presidenti onorarî ec. pure venne generalmente limitata agli sconti de' soldi degl' impiegati, delle pensioni e alle assicurazioni della vita. Gl'interessi combinati per gli sconti e per lo specioso ramo delle assicurazioni, si manifestarono tantosto come scandalosi: lo *aggiotaggio* vi fece rapidi progressi in prò di scaltriti speculatori; una ciurma di mercenarî commessi vi consumava buona parte degli utili, e gli azionisti, pubblicati i *bilanci annuali*, si videro costretti di rinunziare alle sognate ricchezze. Era d' uopo intanto di arrestare i progressi di un traf-

fico, che portando apparentemente la impronta del pubblico bene, conteneva gli elementi, per così dire, delle più gravi sventure. Il governo vi accorse nel 1834 con severo, ma necessario provvedimento. Frenata dunque la usura, le società perdettero la illusione, il valore delle azioni venne ridotto a giustizia; ma il credito subito disparve. Progetti di nuove Banche ciò non ostante ripullulavano, alcuno tra essi di utilissimo scopo; (1) era pur troppo trascorsa la moda: più non si pensava alle *azioni*; delle compagnie esistenti talune si sciolsero, e le altre impiegarono in miglior modo i loro capitali, destinandoli con effetto ne' varî rami della industria, secondo la rispettiva instituzione. Per dare la giusta idea degl' inconvenienti di che le *società* eran causa, citerò un solo esempio. La *compagnia di assicurazioni generali del Sebeto* nel bilancio per l'anno 1834 dimostrava che del fondo sociale in ducati 500 658, quasi la metà era stata impiegata in ispeculazioni improduttive, cioè in anticipazioni de' soldi agl' impiegati e delle pensioni. Si potreb-

---

(1) Intendo parlare del progetto della *compagnia filotecnica*, approvato nel dì 8 novembre 1835. Questa compagnia avea per fine l' industria della pesca ne' mari ne' fiumi e ne' laghi, la salagione e lo spaccio de' pesci, la costruzione de' legni, la creazione di una cassa di risparmio per gli uomini di mare ec. Tale ottima instituzione, opera del sig. Giovanni Mugnoz avrebbe nel nostro paese marittimo offerta una sorgente di ricchezza sinora trasandata, ed avrebbe migliorato la trista condizione della classe tristissima de' pescatori.

be anche rilevare di più da' *bilanci* pubblicati negli anni precedenti dalla *Società di assicurazioni diverse* e dalla *Banca fruttuaria*.

Premessa la storia di queste vicissitudini, mi sarà facile lo assicurare che non saprei associarmi alla volontà di coloro i quali avrebbero desiderato colla instituzione delle Banche la pronta creazione de' mezzi di ricchezza, sicchè dicevasi: » quei milioni o tratti o allontanati dal sistema » della produzione quale incremento e quale floridezza hanno essi aggiunto al sistema de' tra- » sporti? . . . . . I nostri viaggi marittimi sonosi » eglino moltiplicati o sono divenuti più frequen- » ti? la marineria n' è salita più fiorente?

» E in quanto alla nostra industria n' è dessa » divenuta più attiva, più instancabile, più fe- » conda? Quali lagune sonosi disseccate? Quante » terre o dissodate o migliorate? Quali nuove pian- » tagioni o quante delle antiche accresciute e » promosse? Quanti nuovi opifizî eretti? Qual nu- » mero di macchine costruite o quante perfezio- » nate? Quali nostri prodotti accresciuti o mi- » gliorati? Quale di tante nostre industrie la più » sviluppata ed estesa? . . . . . . Quali nuove » risorse si è saputo o tentato di trarre dalla » feracità del nostro clima? (1); imperciocchè ad interrogazioni siffatte e alle tante altre di simil natura, potrebbesi francamente rispondere,

(1) Francesco Fuoco — *Le Banche e l' industria.* Napoli — 1834.

che le *società commerciali* di Napoli contano, a dir vero, il periodo di esistenza dall' anno 1834, in cui per forza di avvenimenti governativi si trovarono avviate verso i principî della di loro primitiva fondazione; passerà dunque altro tempo ancora per isperimentarsi gli effetti della instituzione di esse. Frattanto varie branche d' industria han fermato l' attenzione di coloro che reggono l' amministrazione di questi stabilimenti; già si veggono delle stamperie delle fabbriche di cristalli delle coltivazioni degli zuccheri delle macchine locomotive ed altre opere promosse e aumentate dalle *società commerciali*. Si restituisca ormai la perduta fiducia a coteste utilissime corporazioni; sieno agevolate dal governo nelle loro imprese rispettive, e allora si potrà essere al caso di soddisfare alla moltiplicità delle inchieste dei nostri Aristarchi.

Persuaso d' altronde che le *società commerciali* napolitane corrisponderanno, colle modificazioni suggerite dal tempo e dal luogo, all' obbietto della di loro missione, e che sieno sufficienti esse sole a promuovere la industria di questo paese; io tratterò esclusivamente di un progetto di *Banca* applicabile alla Sicilia ove finora non si videro che delle *ufficine filiali* di quelle stabilite in Napoli, occupate, secondo la moda, agl' impieghi puramente improduttivi. Anche quivi le instituzioni di tal natura furono riguardate come dannevoli e la diffidenza conseguentemente vi ebbe de' proseliti: sicchè non fu modo di fondarvene alcuna — In questi ultimi anni sono state però

aumentate le *società* sulle assicurazioni marittime tanto in Palermo che in Messina — Altri progetti vi erano stati egualmente indiritti, i quali non potevano essere, per trista esperienza del passato, favorevolmente accolti. Era da riputarsi come utilissima la fondazione della *compagnia agraria* progettata per la Sicilia dal sig. Lambro Bidera; ma i promotori di essa e il gerente autore del contratto di associazione, malcontenti delle modificazioni apportate intorno al contratto medesimo. nello interesse dell'agricoltura dell' Isola, ne abbandonarono l' impresa.

Per corollario di tutte le osservazioni esposte, io credo di poter presentare, dirò così, lo schizzo di un progetto che abbia per iscopo la *Banca* di sua natura tutta siciliana, adattata alla condizione della nostra Isola. Se non che. quivi interamente non ancor manifesti i vantaggi delle novelle instituzioni politiche, mi sarà lecito supporre la probabilità che vi sieno tuttavia guardati con indifferenza i principî delle *associazioni commerciali*, soli stabilimenti che potrebbero prontamente richiamare a nuova vita il fertilissimo suolo siciliano.

E per vero, l' abolizione della feudalità; la vecchia censuazione de' fondi rustici comunali; la legge proibitiva le sostituzioni fedecommessarie; la eguaglianza proclamata rispetto alla legge della condizione politica e civile degl' individui; il nuovo reggimento amministrativo; le assegnazioni dei terreni ai creditori *soggiogatari* o di rendite perpetue; lo scioglimento delle promiscuità; le disposizio-

ni circa la costruzione delle strade rotabili sieno regie, sieno provinciali ovvero a carico delle comuni rispettive; le dichiarazioni ufiziali per le quali i dazî di *consumo* non formano più oggetto di aggravio alle abitazioni sparse nella superficie del territorio di ciascuna comune: tutti questi ottimi provvedimenti, hanno quivi ben poco influito sinora al bene, che ovunque promettono la libertà delle proprietà fondiali, la suddivisione di esse, e le svariate riforme nel sistema dell'amministrazione in generale. La istruzione pubblica; le accademie scientifiche (1); gl' instituti delle scienze economiche, (2) quantunque causa egual-

---

(1) In grazia delle incessanti cure del ch: commendatore gerosolimitano fra Cesare Borgia, la città di Catania contiene la illustre *Accademia Gioenia*, la quale rende utilissimi servigî alla Sicilia eziandio nel ramo mineralogico.

(2) Col decreto del 9 novembre 1831 sono stati creati per la Sicilia il *regale instituto d' incoraggiamento*, *le società economiche*, *e le commessioni comunali*. Mercè l'opera degli scienziati che compongono coteste commendevoli corporazioni è sperabile di vedere gradatamente applicare le nuove teoriche in ogni genere d'industria. Però sarebbe a desiderarsi la osservanza del metodo produttivo di ottimi successi in questa parte continentale del regno, ch'è quanto a dire, la meno possibile soggezione delle *società economiche* intorno al sistema delle gerarchie, riguardandole nello spirito della loro instituzione, cioè, nella partecipazione vicendevole dei lumi; per la qual cosa dovrebbesi mantenere attivissima la corrispondenza reciproca delle *società*, comprese quelle de' dominî citeriori: non esclusa bensì la pratica de' rapporti periodici verso gl' instituti del regno. A questo fine gli atti delle *società* dovreb-

mente potentissima d'incivilimento, non fanno che progredire lentamente; ed egli è perchè mancano tuttora in Sicilia quelle date instituzioni che direttamente possono apportare moto ed incremento ai valori delle produzioni indigene, vera cagione della prosperità nazionale. Coteste instituzioni, di cui ho precedentemente ragionato, essendo dirette a consolidare il credito, assicureranno la più estesa circolazione degli effetti così pubblici come privati. Sieno dunque dirette le mire de' capitalisti allo stabilimento della *Banca siciliana* la quale, comunque in origine con limitati fondi provveduta, sarebbe senza dubbio capace di mettere in istabile armonia le produzioni colla industria del paese. Questo stabilimento accorrerebbe, come si è visto, alle inchieste del commercio delle arti e dell' agricoltura; sicchè facendo delle anticipazioni ai negozianti, agl' industriosi, ed ai proprietarî, ovvero

---

bero pubblicarsi a cura di esse rispettivamente e distribuirsi gratuiti alle comuni che sono d' altronde gravate delle spese per le *commessioni locali*.

Esiste parimente nella Sicilia ulteriore per lo decreto del 13 marzo 1832 la *direzione centrale della statistica*; questo stabilimento, che altrove partecipa delle amministrazioni talvolta di diversa natura, pur troppo distinto dalle *direzioni del censimento* create per le città di Napoli e di Palermo, è destinato ad esporre lo stato economico morale e politico del paese; per lo che possono agevolmente e con utilità somma giovarsene l' amministrazione pubblica ed i privati per agire secondo gl' interessi rispettivi.

partecipando alle di loro speculazioni, renderebbe agevole qualsivoglia impresa di generale o speciale utilità. Il commercio del Banco è il termometro del commercio di un paese. Più il credito del primo si stabilisce, più la prosperità del secondo si propaga. Il chiarissimo Palmieri ha dimostrato, per supplirsi alla mancanza del danaro nelle province, non altro mezzo essere adatto che quello di stabilire delle *casse di prestito.* Si sa comunemente che la circolazione degli effetti di *Banca* aumenta almeno di un quarto la rendita generale dello stato.

Egli è pur vero ch' esistono in Sicilia delle Banche. Evvi in Palermo la *Tavola*, il *Banco pubblico* in Messina, ed in Trapani il *Banco* detto *della Prefettura.* Tali stabilimenti non sono che altrettanti Banchi di deposito. Essi limitano le rispettive operazioni ai soli contratti tra *girante* e *giratario*, bensì a seconda delle vecchie abitudini complicatissime, per nulla proficue, sempre di ostacolo al celere trasferimento (1). D'altronde gli stabilimenti medesimi essendo delle opere puramente comunali, non offrono solida garentia in ciò che riguarda la sicurezza de' depositi,

(1) Sarebbe utile che agli enunciati Banchi si desse forma di organizzazione simile a quella del *Banco delle due Sicilie.* In questo stabilimento, eziandio di deposito, i valori fiduciarî ovvero le *fedi di credito* agevolano con ammirabile sollecitudine checchessia transazione, la rendono legale, ed aumentano del doppio i fondi posti in circolazione.

ovunque protetti dalla fede de' governi. Vi sono egualmente de' *monti de' pegni* ; ma queste opere non sono destinate che al sollievo della umanità sofferente e non provvedono punto ad alcuna risorta che possa incoraggiare le speculazioni dello agricoltore, del manifatturiere e del commerciante. Sono pochissimi i Banchi frumentarî conosciuti quivi altra volta sotto la denominazione di *monti agrarî*. Alcuno di essi, come sarebbe quello fondato in Girgenti dall' illustre Gioeni, anticipa di rado le *semenze* cereali ai coltivatori de' terreni ; sicchè i bisogni comuni della industria si veggono bene spesso abbandonati allo arbitrio della funesta usura.

Utilissima sarebbe a questo proposito l' applicazione in Sicilia del sistema continentale del regno intorno alla instituzione de' *monti frumentarî* : tanto più che le comuni siciliane hanno de' mezzi proprî per destinarvi de' fondi. E di fatti sin dal 1828 fu provveduto di tenersi stretto conto de' così detti *peculî* coi quali ai tempi della vecchia amministrazione si accorreva, attesa la libertà del paneficio proclamata dalla legge del parlamento del 1812, alla panizzazione dei rispettivi municipî, onde evitare la carestia, bene spesso frequente nell' isola di Cerere, a cagione degli intrighi de' monopolisti. Ma questo beninteso principio di libertà essendo stato causa per sè stesso dello allontanamento del monopolio, avea renduti come inutili i vistosi capitali addetti dalle comuni al mantenimento de' forni denominati di *paragone* ; sicchè è stato voto del consiglio gene-

rale del valle di Messina, convocato nel 1825, che s' instituissero le *Banche frumentarie* cogli enunciati mezzi per l' anticipazione delle semenze agli agricoltori. Il governo accolse tale deliberazione ed ordinò per modo di regola agl' Intendenti la riunione di tutti gli elementi a quest' oggetto. Sarebbe desiderabile di vedere compiuta così bella opera, che toglierà senza dubbio dalle mani di molti usurai le fortune de' poveri *coloni*, taluni de' quali si reputano ormai più infelici di quanto lo erano ai tempi del feudalismo; perciocchè i Baroni percepivano in genere le loro prestazioni, fossero *angariche* oppur *signorili*, e promuoveano in conseguenza la coltura de' terreni, anticipando costantemente le semenze e talvolta delle somme ingenti a questo riguardo. Era dello interesse de' medesimi lo abilitare l' agricoltore al soddisfacimento de' pesi; quindi gli utili delle anticipazioni erano discretissimi, e la fortuna del *colono* non fu mai vista cadere. È dunque pur notevole che nell' epoca de' soprusi la classe degli agricoltori si godea di quella protezione che invano spera negli attuali tempi della libertà civile! Gli usurai di oggigiorno garantiti dagli editti di *mercanti e massaro*, per cui la riscossione de' crediti a vantaggio dell' agricoltura si esegue con modi sommarî ed eccezionali, fanno rigorosamente valere a prò di loro le benefiche disposizioni contenute in siffatti provvedimenti, ed il sistema agrario siciliano và infallibilmente in rovina.

La Banca di che si propone lo stabilimento

in Palermo, e che ove fosse d' uopo sarebbe per estendersi nelle province, avrebbe per iscopo il provvedere ai bisogni pressochè generali della Sicilia (1).

Un milione di once potrebbe esser destinato per ora come fondo occorrevole alle varie sue operazioni. Verrebbe costituito, in due distinte serie, da 50, 000 azioni, ciascuna di once 20 pari a ducati 60 e sarebbe impiegato secondo gli appositi regolamenti:

---

(1) Questo progetto è stato altra volta spedito in Palermo sotto gli auspicî di distinti personaggi, eziandio interessati a promuovere la instituzione della Banca. Ma le disposizioni governative le quali nel 1834 colpirono alcune Banche napolitane, vi estesero la di loro contraria influenza, sicchè l' opera per mancanza di azionisti non fu portata innanzi. Mi è però debito di far qui onorata menzione della cooperazione efficacissima spiegata in favore del progetto medesimo dai consiglieri di stato principe di Villafrauca, e principe di Trabia; non che dal conte Ferdinando Lucchesi di Campofranco, dal signor Paolino Nicastro regio procurator generale sostituto presso la gran corte civile di Palermo, e dai negozianti sigg. Vincenzo Florio, Antonino Sgobel, Mariano Buonocore e cav. Bartolomeo Samson.

Io non intendo punto di dettar canoni col progetto enunciato; nè voglio presumere che sia esente di mende. Ho voluto offrire alla mia patria un tenue lavoro che ha per fine, se non altro, la unità del servizio, la solida speranza nel progresso dell' industria, la sicurezza degl'interessi di tutti quei che parteciperanno allo stabilimento, e la garentia degl' impegni dello stabilimento medesimo. Il progetto è suscettivo a questo riguardo di copiose annotazioni, le quali io ometto per amor di brevità, e perchè d' altronde sarebbero inutili alla intelligenza di coloro che sanno.

I. — *alla sovvenzione delle spese pei lavori agrarî e agl' imprestiti verso i grandi proprietarî per delle imprese dirette alla utilità pubblica.*

Si ha qui per oggetto di anticipare le spese di coltura ai così detti *borgesi* somministrando loro egualmente le semenze colle regole dettate dai provvedimenti governativi conosciuti in Sicilia sotto la denominazione di editti sui *mercanti e massari*. Si provvederebbe eziandio alla coltura de' campi introducendo i novelli metodi, non che i novelli strumenti agrarî ; agli scavi delle miniere ; al prosciugamento delle paludi ; al dissodamento dei terreni ; alla confezione delle opere pubbliche sieno regie , sieno provinciali , sieno comunali ;

II. — *alla costruzione o ristaurazione degli edifizî di qualunque specie.*

Qui si tratterebbe di costruire delle abitazioni anche sui suoli scoperti ; ricostruire le dirute , o cadenti ; accrescere, mantenere, abbellire le esistenti ec.

La spesa sarebbe rilevata dalla rendita , o per altri modi che formeranno oggetto di convenzione ; di tal che questa instituzione per mezzo di lento rimborsamento farebbe divenire proprietarî coloro che privi di mezzi , non fossero nel caso di acquistare dei fondi ;

III. — *all' incremento delle arti e delle manifatture.*

Si entrerebbe così in partecipazione cogl' inventori di una data industria o cogl' introduttori

di una nuova produzione ovvero nuova manifattura, anticipando i capitali occorrevoli. L'amministrazione però di tale partecipazione sarebbe attribuita alla Banca;

IV. — *alla sovvenzione del commercio contro deposito di mercanzie.*

I negozianti cui scadono delle cambiali, mancando talora prontamente di mezzi, possono colla ipoteca delle di loro mercanzie ottenere delle anticipazioni. Così non andranno incontro alla necessità di cedere a vile prezzo i generi, che, sotto la custodia degli agenti della Banca, si esporrebbero a vendita quando tornerebbe conto di farlo ai negozianti medesimi;

V. — *allo sconto delle cambiali biglietti ad ordine o a delle scadenze determinate.*

Sarà osservato a questo riguardo il metodo che si pratica presso le principali piazze di Europa, e precisamente presso la regal cassa di sconto pei regali dominî continentali;

VI. — *all' assicurazione della vita umana nelle contrattazioni di vario genere.*

Si tratterebbe di costituire delle rendite vitalizie o di altra specie, secondo gli appositi regolamenti; ed in ciò si osserverebbero le norme dedotte dalle *tavole di mortalità* conosciute sotto il nome di *Duvillard* adottate dalla società di assicurazione in Milano. Il sistema delle assicurazioni in generale apporta ovunque incoraggiamento all' industria ed è l'anima eziandio delle ardimentose imprese;

VII. — *alle assicurazioni marittime.*

Si adatterebbero in proposito le norme attualmente osservate dalle società di questa natura esistenti in Palermo e in Messina. Se non che avuto riguardo alla vastità delle operazioni della Banca, si potrebbe, ad agevolazione maggiore del commercio, fissare la ragion del premio su dei dati minori in rapporto a ciò che esigono le società enunciate;

VIII. —*all' assicurazione di altro qualsivoglia oggetto diretto a garentire, e conservare un patrimonio qualunque.*

Sotto questa categoria saranno comprese le assicurazioni dagl' incendî, dagli alluvioni; dalle gragniuola; dai danni prodotti per le lave etnee e simili. Però coteste operazioni sarebbero regolate con ispeciali istruzioni da emettersi opportunamente dalla unione generale degli azionisti;

IX. — *alle anticipazioni delle rendite dei particolari, e degli stabilimenti pubblici.*

Si tratterà qui di accettare come a *partito forzoso* la procura, per parte della Banca, dei possidenti e degli stabilimenti enunciati, cui verrebbero in siffatto modo corrisposte le rendite, dedotte le spese e le indennità corrispondenti;

X. — *ai mutui con ipoteca.*

Queste contrattazioni si farebbero secondo le norme d' altronde note dell' attuale legislazione;

XI. — *ai cambî marittimi.*

Sarebbe osservato a questo proposito il metodo che si pratica nelle piazze commerciali di Messina e di Palermo;

XII — *ai contratti di partecipazione verso le società di commercio stabilite in Napoli od altrove.*

Col sistema delle partecipazioni si potrebbe accedere a delle imprese gigantesche, di non agevoli perdite; anzi bene spesso produttive di utili rilevantissimi, sempre tendenti alla prosperità dello stato.

Aprirebbe la novella Banca una cassa di risparmî in cui ogni buon padre di famiglia depositando anche tenuissima somma periodicamente, assicurerebbe in un determinato spazio di tempo la fortuna de'suoi figli, sia colla costituzione di un patrimonio, sia coll'assegnazione di una dote di maritaggio. Fino i domestici avrebbero di che fruire sui risparmî de'loro salarî, allora quando l'età grave e gli accagionamenti li rendessero inabili al servizio.

La Banca riceverebbe egualmente delle somme che i privati vorranno versarvi come in luogo di sicurezza per non tenerle oziose. Potrebbe fissarsi in ogni anno la serie de' premî da corrispondersi ai rispettivi deponenti.

Non vi ha dubbio che il progetto sarà per offrire alla Sicilia ulteriore gli elementi moltiplici della ricchezza, seguendosi in tal modo il vero scopo del *credito pubblico*, quello cioè, di convertire le frazioni degli altrui capitali nella utilità generale. Si otterrebbe così la circolazione di una immensità di valori che son proprî di questa terra privilegiata dalla natura e talvolta umiliata dalle dominazioni straniere; si aprirebbe l'adito

a delle grandi istituzioni quivi finora ignote, le quali con i progressi dello incivilimento consoliderebbero la uniformità dello spirito pubblico, sotto la doppia necessaria impronta della garentia e della buona fede.

CAPITOLO TERZO.

Progetto di regolamento organico della Banca.

TITOLO I.

Disposizioni preliminari.

Art. 1. Sarà eretta in Palermo una società *anonima* detta propriamente *Banca siciliana di commercio, d' industria, e di assicurazione.*

Art. 2. L' oggetto particolare della instituzione della Banca, sarà quello di provvedere al miglioramento della agricoltura delle manifatture e del commercio ne' regali dominî al di là dal Faro (1).

Art. 3. Il fondo sociale della Banca sarà costituito da un milione di once, distinto in due eguali serie di azioni; salvo l' aumento del fondo medesimo allorchè vi si sarà provveduto nelle forme de' regolamenti.

---

(1) Nel capitolo precedente si è fatta distinta menzione degli articoli che formeranno speciale obbietto delle occupazioni della Banca.

Art. 4. Ciascuna azione sarà di once venti; ogni serie avrà il numero di venticinquemila azioni.

Art. 5. Non potrà procedersi alla acquisizione dei *certificati* della seconda serie, se non che esauriti quelli della prima. In questo caso gli acquirenti pagheranno a titolo di premio il 50 per 100 sul valore nominale delle azioni acquistate. Siffatto premio formerà parte del fondo sociale e sarà distribuito conformemente al prescritto negli articoli 77 e 78 di questo regolamento.

TITOLO II.

Del Personale.

Art. 6. La società, costituita di azionisti, avrà per lo servizio dell' amministrazione di essa un consiglio generale; un comitato amministrativo; due o più deputati coamministratori; un direttore; uno o più ispettori; dei socî deputati corrispondenti; un cassiere; un capo-contabile che farà eziandio da segretario, e degl' impiegati *inferiori.*

§. I.

Degli azionisti

Art. 7. Saranno azionisti tutti coloro indistintamente, i quali possederanno un numero qualunque di azioni.

§. II.

Del consiglio generale

Art. 8. Il consiglio generale sarà composto di cento fra gli azionisti, che sieno almeno rispettivamente proprietarî di cinquanta azioni. Concorrendo più individui, che abbiano tai requisiti, saranno considerati a preferenza i più antichi acquirenti le azioni. Ove per avventura non vi sieno degli azionisti sufficienti a compiere con gli enunciati requisiti il numero de' cento, interverranno nel consiglio coloro che si troveranno proprietarî di un numero di azioni nella ragion prossima al numero dato di cinquanta. Nella parità di azioni, per questo secondo caso, egualmente saranno preferiti i più antichi azionisti.

Art. 9. Il consiglio generale si convocherà immancabilmente nel mese di gennajo di ogni anno. I componenti potranno farvisi rappresentare d' alcuno fra i loro colleghi, previ mandati di proccura riconosciuti da una commessione appositamente scelta, nella prima adunanza, tra i presenti. Un consigliere non potrà riunire più di tre mandati di questa specie.

Art. 10. Non possono aver parte nel consiglio quegli azionisti sulle di cui sostanze sia aperto un concorso di creditori per ragion di fallita, e quelli eziandio cui le leggi abbiano interdetto lo esercizio dei diritti civili. Le femine, ed i minori debbono farsi indispensabilmente rappresentare.

Art. 11. Il più forte azionista tra i consiglieri presenti alla prima riunione sarà il momentaneo presidente del consiglio generale. Costui sceglierà fra i consiglieri medesimi il segretario provvisorio del consiglio e due squittinatori ; quindi si procederà per voti segreti alla elezione definitiva del presidente e del segretario.

Art. 12. L'adunanza del consiglio sarà legale allora quando interverranno due terzi de' votanti, non esclusi quelli rappresentati per mandati di proccura. Le determinazioni del consiglio saranno prese a maggioranza assoluta di voti. Nei casi di parità sarà preponderante il voto del presidente.

Queste determinazioni saranno obbligatorie per tutti gli azionisti in generale.

Art. 13. Scorsi i termini di un primo, ed eziandio di un secondo invito di convocazione coll' intervallo di venti giorni al più tra le rispettive date ; l' adunanza del consiglio sarà riputata come legale , quand' anche il numero de' votanti fosse minore di quello fissato nello articolo precedente.

Art. 14. Il consiglio generale nelle sue adunanze deciderà sulle gestioni morale e materiale dell' amministrazione della Banca ; prenderà in considerazione o adotterà dei nuovi regolamenti ; derogherà o modificherà gli antichi ; conoscerà la situazione dello stabilimento e l' uso distinto fatto dei suoi fondi: in una parola tutto ciò che riguardar possa l' interesse della Banca medesima, così per li fondi impiegati, come per quelli che dovranno impiegarsi, formerà soggetto

delle sue deliberazioni. I risultamenti di quest'annua tornata ed in ispecie i conti, si pubblicheranno colle stampe.

Art. 15. Le modificazioni, abrogazioni, o aggiunzioni ai regolamenti constitutivi la Banca deliberate dal consiglio generale, saranno sottoposte all'approvazione del governo.

Art. 16. Il consiglio generale nominerà in ogni anno nel suo seno i componenti il comitato amministrativo ed eleggerà, ove occorra, il direttore, gl' ispettori, il cassiere della Banca ed il capo - contabile; salvo bensì ciò che sarà prescritto agli articoli 24 e 93 di questo regolamento.

Nominerà egualmente sei consiglieri che saranno destinati a supplire per momentanea assenza nel corso dell' anno successivamente alcuno dei componenti il comitato medesimo, previo speciale invito del presidente dello stesso comitato. I componenti il comitato saranno pur surrogati in tal modo ne' casi di loro morte o di esonerazione.

§. III.

Del comitato amministrativo

Art. 17. Il comitato amministrativo scelto in conformità dell'articolo precedente, sarà composto di dodici individui. Il più anziano in età, ne sarà il presidente.

Art. 18. I membri del comitato sono ob-

bligati a residenza. Essi non potranno farsi rappresentare. Saranno però suppliti nel modo indicato dall'articolo 16. Si riuniranno almeno una volta in ogni quindici giorni.

Art. 19. Per esser legale la sessione del comitato vi debbono intervenire non meno di sette dei suoi componenti. Le decisioni saranno prese a maggioranza relativa di voti. Il voto del presidente sarà preponderante.

Portando le decisioni del comitato la risponsabilità morale delle parti deliberanti verso le determinazioni del consiglio generale; sarà nella facoltà di alcun componente il comitato di far, cioè, inscrivere nel protocollo delle sedute la di lui opinione, ove questa fosse contraria a quella adottata dalla maggioranza.

Art. 20. Il comitato amministrativo invigilerà esclusivamente alla esecuzione delle determinazioni del consiglio generale, ed in conseguenza ne faciliterà lo adempimento con apposite istruzioni; regolerà inoltre qualsivoglia interesse della Banca.

Il comitato dee far costare di aver nel corso dell'anno proceduto indeterminatamente alla verifica, almeno per quattro volte, delle casse di cui sarà trattato agli articoli 44 e 45 di questo regolamento.

Le deliberazioni del comitato saranno considerate come emanazione di quelle che son proprie del consiglio generale.

Art. 21. Il comitato amministrativo potrà essere straordinariamente convocato dal presiden-

te, ed anche se il bisogno lo esiga dal direttore. In questo caso gl'inviti di costui saranno sempre diretti al presidente che non potrà ricusarsi di convocare l'adunanza.

Art. 22. Il comitato fisserà il giorno e pubblicherà gli avvisi, di cui si tratta allo articolo 13, per la convocazione del consiglio generale, cui renderà conto della sua gestione e progetterà insieme gli utili miglioramenti dello stabilimento, secondo che la sperienza avrà suggerito.

Tranne i casi in cui sarà sottoposta a disamina alcuna operazione riguardante i conti del comitato amministrativo, i membri che lo compongono avran voto nelle deliberazioni del consiglio generale.

Art. 23. Scorso il mese di gennajo di che tratta l'articolo 9 di questo regolamento, senza che il comitato amministrativo avesse pubblicato gli avvisi di convocazioue per l'adunanza del consiglio generale nei termini dello articolo 13, potrà il consiglio esser convocato da quel magistrato stesso, il quale, conformemente al prescritto nello articolo 98, dovrà esercitare presso il consiglio medesimo le funzioni di commessario del governo. In conseguenza per questo solo caso, assumerà egli le attribuzioni deferite nel comitato amministrativo coll'articolo precedente.

Perchè possa convocarsi in tal modo l'adunanza del consiglio generale, sarà sufficiente la semplice istanza in iscritto di chiunque tra gli azionisti, depositata nella cancelleria del tribunale di commercio residente in Palermo.

Art. 24. I membri del comitato non potranno esser confermati che per metà e per una sola volta. Coloro che ne sortiranno, non potranno esservi rieletti che dopo due anni, a contare dal giorno in cui avran lasciato lo esercizio delle rispettive funzioni; sempre che però non sieno per ragion di conti debitori della Banca.

Art. 25. Il comitato amministrativo nomina tra i suoi membri due o più deputati coamministratori, prescelti propriamente a sorvegliare le operazioni del direttore, ed elegge a proposizione di costui, tranne il capo-contabile, ogni altro impiegato presso la Banca.

§. IV.

Dei deputati coamministratori

Art. 26. I deputati coamministratori scelti giusta l'articolo precedente, parteciperanno, nel senso puramente di controllo, alle operazioni del direttore e saranno in conseguenza risponsabili verso la Banca dello andamento delle operazioni medesime. Sarà indispensabile la loro intervenzione in iscritto nei mandati di qualunque natura che saranno dal direttore rilasciati.

Art. 27. La durata nelle funzioni dei deputati sarà di quattro mesi. Ben vero però che ne sarà fatta per metà la rinnovazione in ogni due mesi; cosicchè per la prima volta la metà del numero dei deputati non rimarrà in esercizio che per un solo bimestre.

Art. 28. I deputati coamministratori avranno voto nelle deliberazioni del comitato, tranne però i casi in cui sarà messa in disamina alcuna operazione nella quale avranno essi avuto parte.

§. V.

Del direttore

Art. 29. Il direttore sarà lo agente naturale della Banca e conseguentemente il centro del servizio presso la stessa. Egli avrà tanti attributi quanti gliene saran deferiti dal consiglio generale e per esso dal comitato amministrativo; di modo che la firma del direttore, sarà riputata nelle contrattazioni come quella del rappresentante la società.

La corrispondenza tra i funzionarî pubblici ed ogni altro impiegato colla Banca, sarà tenuta per mezzo del direttore.

Art. 30 Non potrà il direttore prender parte deliberativa nel consiglio generale, comunque godente della qualità di azionista; interverrà tuttavia nelle adunanze per apprestare degli schiarimenti in fatto di amministrazione.

Art. 31. Il direttore interverrà nelle sessioni del comitato, ma non vi avrà che il voto consultivo. Esso richiamerà l' attenzione del comitato medesimo sui vari oggetti di servizio, del di cui regolare andamento sarà principalmente risponsabile. Presenterà in ogni mese al comitato

un rapporto ragionato in cui farà conoscere lo stato periodico dell'amministrazione. Le operazioni del direttore formeranno speciale obbietto delle adunanze del comitato amministrativo, alla di cui censura saranno conseguentemente sottoposte.

Art. 32. Provvederà il direttore con degli appositi regolamenti alla polizia interna della ufficina della Banca, dandone intelligenza al comitato. Sospenderà dallo esercizio delle funzioni gl' impiegati inferiori; ma ne farà simultaneamente motivato rapporto al comitato, perchè possa lo stesso pronunziarvi definitivamente.

Art. 33. Nei casi d' impedimento, sarà il direttore rimpiazzato, a giudizio del comitato amministrativo, da uno de'suoi componenti. La deliberazione del comitato a questo riguardo, sarà renduta di ragion pubblica nei fogli ufiziali periodici.

Art. 34. Il direttore della Banca godrà di un trattamento proporzionato agli utili della medesima, di cui la ragione sarà stabilita dal consiglio generale.

Art. 35. Per la prima volta il direttore della Banca sarà prescelto dal comitato amministrativo provvisorio, della di cui instituzione si tratterà allo artic. 92 di questo regolamento.

Art. 36. Le differenze che insorgeranno per avventura tra i deputati coamministratori ed il direttore, saranno sottoposte alla decisione del comitato amministrativo. Le decisioni del comitato a tal riguardo saranno esecutive.

§. VI.

Degl' ispettori della Banca

Art. 37. Gl' ispettori della Banca saranno principalmente incaricati di sorvegliare sotto gli ordini immediati del direttore al servizio in generale della Banca medesima, ed in conseguenza saranno eglino i collaboratori nati dello stesso direttore.

Art. 38. Alcuno tra gl' ispettori potrà supplire ne' casi di momentaneo impedimento nelle funzioni il direttore, tutte le volte bensì che il comitato amministrativo non sarà per disporre altrimenti nei termini dello articolo 33 di questo regolamento.

Art. 39. Non potranno gl' ispettori (tranne quello che forse rimpiazzerà il direttore) intervenire nella adunanza del consiglio generale e nelle sessioni del comitato amministrativo. Potranno esservi bensì chiamati per apprestare unicamente degli schiarimenti in materia di servizio.

Art. 40. Potranno affidarsi agl' ispettori dal comitato amministrativo delle speciali *missioni* fuori la residenza, precisamente allora quando si dovrà procedere alla installazione di alcuna delle agenzie ovvero delle ufficine filiali di corrispondenza della Banca, di cui si tratterà allo articolo 94 del presente regolamento.

Art. 41. Il numero ed il trattamento degl'ispettori saranno determinati dal consiglio generale.

Art. 42. Gl' ispettori nei casi di *missione*

avran diritto eziandio ad una indennità di viaggio, arbitrata dal comitato amministrativo.

§. VII.

Del cassiere

Art. 43. Il cassiere, nominato dal consiglio generale, custodirà quegli effetti della Banca e quelle somme di danaro che saranno riputati indispensabili alle pronte operazioni della Banca medesima. E poichè la persona del cassiere debbe ispirare tutta la fiducia tanto nel pubblico che nella società; sarà provveduto che gli aspiranti a questa carica tra i principali requisiti dovranno aver quello di esser, cioè, possessori di cinquecento azioni. Il valore di queste azioni dovrà versarsi per intero nella cassa della Banca, ed in conseguenza non avran luogo pel medesimo la dilazione e la facilitazione permesse cogli articoli 57 e 58 di questo regolamento. La carica di cassiere non è compatibile con quella di membro del consiglio generale.

Art. 44. Riducendosi le operazioni del cassiere alla gestione attiva e passiva, sia in contanti, sia in *effetti*, dovrà egli tener la scrittura in modo che possano rilevarsi a colpo di occhio i dettagli non che i risultati del movimento della cassa. L'estratto di tal movimento sarà presentato col *controllo* del direttore in ogni mese al comitato amministrativo. Il comitato potrà, sem-

pre che lo voglia, deputare alcuno de' suoi componenti per procedere alla verifica della cassa.

Art. 45. Il cassiere non potrà tenere presso di sè oltre la somma di once cinquemila ; il dippiù dei fondi in contanti ed in effetti, dovrà rimanere depositato a cura ed a risponsabilità del comitato amministrativo in una cassa a tre chiavi. Una di queste chiavi sarà tenuta dal cassiere medesimo, l' altra da uno dei deputati coamministratori a scelta del comitato amministrativo, e la terza dal presidente dello stesso comitato (1).

Art. 46. Sarà corrisposta al cassiere una indennità mensile, la quale verrà stabilita dal consiglio generale.

Art. 47. Il cassiere potrà farsi sostituire ; la risponsabilità però sarà sempre a carico dello stesso su tutti gl' inconvenienti che potrebbero compromettere, pel fatto di lui o del di lui sostituto, l'interesse della Banca.

Art. 48. Nei casi d'impedimento il cassiere potrà essere supplito, anche a giudizio del comitato amministrativo, da uno dei forti azionisti. Però la risponsabilità pegl' inconvenienti, di che si tratta allo articolo precedente, sarà trasfusa nei membri del comitato, sino a che non

---

(1) Fino a che i banchi pubblici di Palermo e di Messina non saranno organizzati secondo le norme ordinate per lo *Banco del regno delle due Sicilie*, il danaro appartenente alla Banca, non potrebbe conservarsi altrimenti.

si sarà definitivamente provveduto alla mancanza dal consiglio generale.

Art. 49. In ogni trimestre il cassiere renderà il suo conto materiale al comitato amministrativo. Questo conto sarà in ogni anno renduto per le cure del comitato medesimo al consiglio generale, il quale vi pronunzierà definitivamente dopo che avrà sentito il parere di una commessione apposita, scelta tra i suoi membri.

§. VIII.

Degl' impiegati

Art. 50. Vi sarà un capo-contabile colle funzioni di segretario della Banca. Saranno affidati all' opera del medesimo tutta la scrittura dell'amministrazione (secondo i regolamenti di servizio interno deliberati dal comitato amministrativo coll'approvazione del consiglio generale) ed esclusivamente il registro di controllo verso la cassa. Il capo-contabile è il superiore immediato di tutti gl' impiegati *burografici* presso la Banca. Egli sotto gli ordini del direttore e degl' ispettori, invigilerà ai dettagli de' lavori degl'impiegati medesimi. Sarà egualmente a lui affidata la corrispondenza che terrà il direttore con i funzionari, ed altri impiegati di cui si tratta allo articolo 29 di questo regolamento.

Art. 51. Il capo-contabile, ed in mancanza alcuno de' commessi a scelta del direttore, assi-

sterà nelle sessioni il comitato amministrativo, e redigerà il protocollo dell' adunanza. L' estratto del protocollo da lui firmato e *vistato* dal presidente, sarà passato periodicamente al direttore per darvi esecuzione.

Art. 52. È particolarmente risponsabile il capo-contabile, o colui che ne farà le veci, della custodia di tutte le carte esistenti nella *direzione* e della tenuta de' registri. Gli atti originali delle deliberazioni del consiglio generale e del comitato amministrativo, saranno eziandio affidati alla di lui custodia. Essendo pubblici cotesti atti, sarà lecito a chiunque tra gli azionisti di consultarli, previa bensì la intelligenza del direttore, od ispettore della Banca.

Art. 53. Il trattamento per lo capo-contabile sarà fissato dal consiglio generale.

Per la prima volta sarà egli prescelto dal comitato amministrativo provvisorio.

Art. 54. Il numero, il trattamento, e la classificazione degli impiegati in generale, formeranno oggetto di particolari deliberazioni del comitato amministrativo, inteso il direttore. Queste deliberazioni potranno essere provvisoriamente eseguite; salva bensì l' approvazione definitiva del consiglio generale.

Art. 55. Potrà commettersi ad una casa di commercio stabilita nella parte continentale del regno l'agenzia generale della Banca siciliana.

L'agenzia generale sarebbe incaricata dei versamenti delle tangenti di azioni e del pagamento degli utili sulle stesse tangenti, in rapporto a coloro

i quali vorranno per suo mezzo concorrere all'acquisizione delle azioni della Banca medesima. L'agenzia generale avrà diritto in conseguenza ad una *provvisione graduale*, i di cui termini saranno deliberati dal consiglio generale.

TITOLO III.

Rappresentazione, e circolazione de' fondi della Banca.

§. I.

Delle azioni

Art. 56. Le azioni fissate nell' articolo 3 di questo regolamento, potranno acquistarsi da chicchessia.

Art. 57. Gli acquirenti le azioni di prima serie, verseranno presso il cassiere provvisorio della Banca la terza parte del valore delle rispettive azioni tra gli otto giorni che seguono la data del sovrano rescritto con cui sarà autorizzata la instituzione della medesima ed approvato il contratto della società, nei termini delle leggi di *eccezione per gli affari di commercio*. Questi pagamenti si faranno nelle forme indicate dal manifesto apposito, che sarà inserito ne' giornali ufiziali del regno. Se ne rilascerà *certificato* agl' interessati a firma del cassiere, del direttore, e dei de-

putati coamministratori. Fino a che non saranno nominati i deputati coamministratori, n' eserciteranno le funzioni due tra i sette azionisti di cui si tratterà allo articolo 91 di questo regolamento, scelti da loro medesimi a maggioranza di voti. Le due terze parti saranno poi versate nel periodo di un anno, a contare dal giorno in cui sarà emesso il rescritto enunciato.

Le azioni di seconda serie, compiuta bensì la prima, saranno acquistate nel modo e colla proporzione fissati per quelle di prima serie; se non che il premio del 50 per 100 di cui si tratta all'articolo 5, deesi dagli acquirenti corrispondere in unica soluzione e simultaneamente al pagamento della prima rispettiva tangente.

Art. 58. È accordata agli azionisti in generale la facilitazione di pagare le due terze parti delle azioni acquistate colla metà degli utili annuali, previo bensì l'interesse a scalare del 5 per 100 all' anno. Cotesto interesse negli annuali bilanci sarà destinato per metà a benefizio della Banca, costituendo fondo sociale; l'altra metà verrà distribuita tra quegli azionisti che saranno possessori di *cedole*, ch'è quanto a dire delle azioni intere.

§. II.

Dei fondi avventizi

Art. 59. La Banca riceverà dei depositi in danaro contro biglietti pagabili a *vista* o a delle

scadenze determinate. Il consiglio generale fisserà in ogni anno la ragion de' premi corrispondenti.

Art. 60. Potranno depositarsi egualmente nella cassa della Banca delle date somme a titolo di sopravvivenza. La Banca pagherà l' interesse del 5 per 100 annuale in ogni cinque anni ai deponenti, distribuendo cotesto interesse, non che lo insieme delle somme ricevute, ai superstiti, previa la semplice esibizione delle rispettive fedi di vita. Si aprirà in ogni anno al 1. di gennajo una serie di tai depositi e si chiuderà nel dì 31 di dicembre.

Art. 61. Coloro i quali vorranno per cinque anni obbligativamente versare nella *cassa* della Banca una data somma quantunque menoma in ogni settimana, avranno il diritto di ripetere alla fine di quel periodo il capitale, più il premio corrispondente all' interesse, giusta le tariffe. Volendosi aumentare la tangente di deposito, ovvero duplicare, triplicare ec. il termine de' versamenti, sarà proporzionalmente aumentata la somma alla di cui consecuzione si avrà diritto.

Art. 62. La mancanza de' versamenti per due successive *scadenze*, non darà al deponente altro titolo, che quello della restituzione delle semplici somme depositate.

Art. 63. La Banca per garentia delle proposte operazioni immobilizzerà nel corso de' primi 10 anni, a contare dal giorno di sua installazione, la decima parte del capitale sociale in rendite iscritte sul gran Libro del debito pubblico della

Sicilia. Se non avrà luogo in questo periodo la instituzione del gran Libro, la decima parte del capitale sarà impiegata in compra di rendite *bimestrali* sulla città di Palermo ed immobilizzata.

§. III.

Dei pagamenti

Art 64. Le somme esistenti nella cassa di cui trattasi all'articolo 45 di questo regolamento, non potranno liberarsi che colla firma del direttore e di sei membri almeno del comitato amministrativo, coll'intervento di coloro presso i quali trovansi depositate le chiavi della enunciata cassa. Di ciò sarà redatto in tripla spedizione distinto *verbale* a firma de' depositarî, i quali riterranno rispettivamente una delle spedizioni medesime.

I versamenti nella cassa si faranno dal cassiere in ogni decade, a cura ed a risponsabilità del direttore, de' deputati coamministratori e del cassiere medesimo, col metodo ch'è stato prescritto intorno alle liberanze.

Presso la contabilità della Banca, sarà tenuto un registro di *controllo* per le operazioni enunciate.

Art. 65. I mandati de' pagamenti da farsi per conto della Banca, saranno firmati dal direttore e da' deputati coamministratori, ne' termini dell'articolo 26 di questo regolamento.

§. IV.

Della circolazione de' fondi

Art. 66. I fondi della Banca, saranno impiegati per frazioni negli oggetti di che si tratta all'articolo 2; bensì colle norme fissate dal consiglio generale: tranne, al più possibile, quelle operazioni che porterebbero ad impieghi sulle consumazioni improduttive.

Art. 67. Il comitato amministrativo approverà gl'impieghi speciali che saranno proposti per mezzo del direttore o di alcuno de' suoi componenti.

Art. 68. Il comitato potrà autorizzare il direttore e i deputati coamministratori ad impiegare delle date somme in *effetti commerciali*.

Art. 69. Per le assicurazioni marittime non potrà destinarsi un fondo oltre quello di once cinquantamila; cosicchè sarà data intelligenza al commercio di cotesta particolare misura per tutti gli effetti che potranno risultarne.

Art. 70. Lo stabilimento de' premî sulle contrattazioni di varia natura, formerà oggetto di speciali tariffe deliberate dal consiglio generale secondo l'indole diversa di tali contrattazioni, avendo riguardo alle vicende de' tempi ed agli rischî cui si anderebbe incontro per parte della Banca. Per le assicurazioni sulla vita dell'uomo, saranno osservate le tariffe in vigore presso le società delle assicurazioni stabilite nelle principali città d' Italia.

Art. 71. Per lo sconto degli effetti particolari, la Banca conseguirà l'interesse non maggiore del cinque per cento all'anno. Nelle contrattazioni però che richiederanno l'assicurazione della vita, cotesto interesse non eccederà annualmente il tre per cento.

Art. 72 Il premio sulle assicurazioni marittime, sarà sempre calcolato in modo da conseguir la Banca il decimo di meno in rapporto a ciò che sul proposito si paga presso le società delle assicurazioni altrove instituite.

Art. 73. Le azioni e i depositi, sono titoli di debito per la Banca. Saranno messi in circolazione i fondi acquistati e si rappresenteranno con altrettanti titoli di credito; di maniera che cotesti titoli debbono esser di un valore eguale a quello de' fondi enunciati. Il trasferimento delle azioni non sarà operativo che dopo un'anno, a contare dal giorno della installazione della Banca; dappoichè non potrà esser noto prima di questo periodo l'incremento od il decremento dei fondi della Banca medesima: ciò che dee formare la caratteristica del *valore corrente* sulle enunciate azioni.

Art. 74. La circolazione degli *effetti* della Banca sarà libera; niuno potrà essere astretto a riceverli.

Art. 75. Essendo le azioni altrettanti *effetti* circolanti, potranno esse costituire oggetto d'ipoteca verso la Banca sino alla concorrenza di 3/4 del valore corrente.

TITOLO IV.

Degli utili, e delle perdite.

§. I.

Dello interesse sulle azioni

Art. 76. I frutti, i premi, e le rendite degl'impieghi de' fondi della Banca, non che il danaro incassato pei contratti delle assicurazioni dopo che la Banca sarà esonerata del rischio convenuto in tai contratti, sono gli utili che anderanno a beneficio degli azionisti; tranne ben vero le spese di amministrazione compresi i soldi degl' impiegati in generale, e i trattamenti fissati pel direttore, per gl' ispettori e pel cassiere, conformemente agli articoli 34, 46, 53, 89, e 96 di questo regolamento.

Art. 77. Una parte degli utili corrispondente al 5 per 100 annuale sulle rispettive azioni o tangenti di azioni, sarà liberata agli azionisti nella fine di ogni semestre a titolo d'*interesse*.

§. II.

Della dividenda

Art. 78. Il dippiù degli utili, netti ne' termini degli articoli 76 e 77, sarà in ogni anno distribuito a titolo di *dividenda* fra gli azionisti.

Le quote d'interesse e della dividenda per coloro tra gli azionisti cui sarà accordata la facilitazione di pagare a lunghe dilazioni il valore delle azioni rispettive, saranno computate in conformità del prescritto nello articolo 58 di questo regolamento.

§. III.

Delle perdite

Art. 79. Ove per avventura le operazioni della Banca subiranno delle perdite, graviteranno esse per rate eguali su di ciascuna azione.

Art. 80. Gli azionisti non saranno mai risponsabili oltre il contigente delle di loro azioni. Però se le perdite di che si tratta nell' articolo precedente, avvengano prima del pagamento del prezzo delle azioni ed in somma che assorbisca il tutto o la maggior parte del fondo sociale: allora lo azionista sarà tenuto di versare la somma residuale delle azioni acquistate; sicchè di fatto s'intenderà come non accordata la facilitazione di cui si fa menzione all'artic. 58. I rappresentanti la Banca, o i creditori giratarî di essa, potranno convenire lo azionista, eziandio con l'arresto personale, presso i magistrati competenti sino alla estinzione di cotesto residuale suo debito.

TITOLO V.

Disposizioni generali

Art. 81. Il direttore potrà reclamare, contro le deliberazioni del comitato amministrativo, innanzi il consiglio generale; salvo ciò ch'è prescritto all'articolo 36 di questo regolamento.

Art. 82. Il cosiglio generale non potrà significare al direttore ed ai deputati coamministratori quelle partite di conto che avrà ammesse il comitato medesimo.

Art. 83. La durata della Banca sarà di cinquant'anni. Concorrendovi il voto del consiglio generale e l'autorizzazione del governo, potrà un tal periodo esser prorogato fino a cento. Nel caso in cui fra i primi cinquant'anni o tra i secondi il consiglio generale trovasse necessario il cessar della Banca dalle sue operazioni, non saranno d'allora assunti nuovi impegni dalla Banca medesima, e si procederà immediatamente alla liquidazione e definizione degli affari *pendenti*.

Art. 84. Ove succeda lo scioglimento della società, i fondi della medesima non potranno ripartirsi tra gli azionisti sino à che l'autorità giudiziaria non ne avrà dato permesso, in vista di essersi riconosciuto, cioè, che non vi sarebbero de' creditori certi od eventuali della Banca, e che vi resterebbe in deposito una somma sufficiente per soddisfare agl'impegni contratti.

Art. 85. Le azioni in *cedole* o le tangenti

delle azioni medesime, rappresentate in *certificati*, saranno trasferibili nello stesso modo come lo sono tutti gli effetti commerciali e quelli eziandio emessi dalla Banca, colla condizione bensì apposta nell' articolo 73 di questo regolamento.

Art. 86. Essendo il capitale della Banca affetto ai rischî in favore di coloro che colla medesima contraggono, non potranno le azioni sequestrarsi per qualunque titolo.

Art. 87. Niuno potrà essere impiegato presso la Banca, non escluso il direttore, se non costerà che sia proprietario di un dato numero di azioni. Il comitato amministrativo, fisserà il numero delle azioni di che ciascuno degl' impiegati debbe esser proprietario.

Art. 88. Le azioni appartenenti agl' individui che compongono il comitato amministrativo; ai deputati; al direttore; agl' ispettori; al cassiere od agl' impiegati in generale, non saranno *trasferibili* durante il dì loro esercizio nella carica. Coteste azioni terranno luogo di garentia sulla risponsabilità annessa agli uficî rispettivi.

Art. 89. Le funzioni de' componenti il consiglio generale, il comitato amministrativo e dei rispettivi presidenti e segretario, saranno puramente gratuite. Tuttavia ai componenti il comitato amministrativo ed ai *consiglieri* supplenti, allorchè saranno questi chiamati, potrà essere accordato un *gettone d' intervento*, di cui il valore verrebbe fissato dal consiglio generale. Il presidente del comitato, goderà del doppio *gettone d'intervento.*

I deputati coamministratori goderanno egualmente di un doppio *gettone*, ogni qual volta interverranno nelle sessioni del comitato.

Art. 90. Gli amministratori ed impiegati della Banca, avran diritto alla percezione de' rispettivi *trattamenti* dal giorno in cui sarà installata la Banca medesima e si saranno messi in esercizio delle di loro funzioni.

Art. 91. Il Cassiere di cui si tratta nell'articolo 57 di questo regolamento, sarà provvisoriamente nominato tra gli azionisti e sino alla definitiva elezione che ne sarà fatta ai termini dello statuto, da' primi sette tra coloro che firmeranno per un numero non minore di cento azioni. Saranno bensì essi risponsabili della gestione momentanea dello enunciato cassiere.

Art. 92. I sette individui azionisti di cui si tratta nell' articolo precedente, costituiranno il comitato amministrativo provvisorio. Questo comitato, provvederà per la prima volta alla installazione degl'impiegati necessarî pel reggimento della officina, alla retribuzione de' servigî di essi, e alle spese di primo stabilimento; avrà la facoltà di convocare per la prima volta egualmente il consiglio generale alloraquando, cioè, vi sarà il numero sufficiente a costituire il corpo de' componenti il consiglio medesimo, ne' termini dell'articolo 8 del regolamento.

Art. 93. Gli uficî di direttore e di ispettore, avranno la durata di quattro anni. Gli esercenti possono bensì essere confermati nelle cariche enunciate dal consiglio generale.

Il cassiere e tutti gli altri impiegati od agenti in generale, sono a vita.

Art. 94. Ove la moltiplicità delle operazioni della Banca sarà per consigliarlo, potranno stabilirsi ne' varî punti dell'Isola e propriamente nelle comuni in cui per la vastità de' territorî, o per le circostanze topografiche si eserciti attivamente la industria agricola e la pastorizia, oppur si coltivino le manifatture ed il commercio, delle officine filiali ovvero agenzie di corrispondenza, affinchè le persone abbiano maggior comodo di contrattare colla Banca. Il consiglio generale emetterà in proposito delle istruzioni, le quali avranno bensì per principio le regole fissate nel presente statuto.

Saranno preposti all'amministrazione di tali officine de' forti azionisti indigeni, colla caratteristica di *socî - deputati - corrispondenti.*

I di loro speciali servigî saranno retribuiti con delle indennità stabilite dal consiglio medesimo.

Art. 95. Gli ordinativi del pagamento dei soldi e degli averi degl' impiegati in generale presso la Banca, saranno emessi dal direttore e da' deputati coamministratori; previa la liberanza disposta dal comitato amministrativo.

Art. 96. Il comitato amministrativo provvederà eziandio, sulla proposizione del direttore, sia economicamente sia per mezzo di appalto a tutte le altre spese della amministrazione di che annualmente stabilirà il *preventivo.*

Art. 97. La Banca potrà mettersi in attività allora quando avrà il numero delle azioni costituenti

il quarto del capitale di prima serie, fissato negli articoli 3 e 4 di questo regolamento.

Art. 98. Un commessario destinato dal governo e scelto fra i componenti il tribunale di commercio residente in Palermo, avrà il diritto d'intervenire nelle adunanze del consiglio generale. Egli non vi avrà voto; avrà bensì la facoltà di esaminare tutti gli elementi che costituiranno gli atti del rendiconto da pubblicarsi in ogni anno, conformemente allo articolo 14 del regolamento. Il commessario avrà eziandio la facoltà di convocare il consiglio generale, nel caso però preveduto dall'articolo 23.

Art. 99. Le riunioni del comitato amministrativo saranno sempre tenute ed indispensabilmente nel locale destinato agli ufici della Banca.

Art. 100. Tosto che sarà autorizzata sovranamente la instituzione della Banca, ed in conseguenza allorchè sarà dal regal governo approvato l'atto constitutivo la stessa, portante gli articoli del presente regolamento, una copia di questo atto renduta in forma pubblica per l'ufizio di un notajo verrà depositata presso la cancelleria del tribunale di commercio residente in Palermo.

FINE.

INDICE.

PARTE PRIMA

DELLA RIDUZIONE DELLE RENDITE.

PARTE SECONDA

DE' MEZZI ONDE ATTIVARE LA INDUSTRIA.